

**IL TERRORISMO ISLAMISTA:  
DALLE ORIGINI ALLO STATO ISLAMICO  
STRATEGIE E NORMATIVE DI CONTRASTO**

**STEFANO D'AURIA\***

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Islam e fondamentalismo islamico. – 3. Il contesto storico politico e la questione palestinese. – 4. La rivoluzione iraniana e la guerra russo-afghana quali amplificatori del terrorismo islamico. – 5. Il Jihad globale: al-Qaeda e lo Stato islamico. - 5.1. *Al-Qaeda*. - 5.2. *Lo Stato islamico*. – 6. Strategie e normative di contrasto. - 6.1. *La risposta americana*. - 6.2. *La nostra risposta e quella comunitaria*. – 7. Considerazioni conclusive. – Bibliografia.

***Abstract** – Il terrorismo islamico è un fenomeno criminale particolarmente allarmante che, negli ultimi anni, ha intensificato la sua attività portando a termine degli attacchi molto cruenti e di grande impatto mediatico. Esso ha quasi un secolo di vita – il primo movimento che ha teorizzato l'uso della violenza per ripristinare lo stile di vita fondamentalista e ortodosso dei primi credenti islamici, infatti, è stato quello dei Fratelli Musulmani fondato nel 1928 in Egitto. Successivamente, esso si è fortemente "legato" a lotte di liberazione di grande importanza come le rivendicazioni territoriali palestinesi e la rivoluzione iraniana ma è stato a seguito della guerra russo-afghana che ha acquisito una veste globale e decisamente avversa all'Occidente. Al-Qaeda e l'ISIS, le ultime organizzazioni terroristiche islamiche in ordine di tempo, con i loro sanguinosi attacchi, hanno reso manifesti al mondo gli obiettivi antimoderni del fondamentalismo e, soprattutto, i mezzi crudeli e sanguinari per conseguirli. I loro attacchi hanno colpito e continuano a colpire le zone di guerra in Medio Oriente e in Africa ma anche le metropoli occidentali seminando distruzione e morte di inermi cittadini. Le strategie di contrasto portate avanti dagli Stati*

---

\* Avvocato. Specializzato in criminologia.

*Uniti e dall'Europa per porre un freno agli attacchi e alle stragi indiscriminate dei terroristi di Allah si sono concretizzate essenzialmente in azioni di guerra – l'operazione Enduring Freedom ne è un chiaro esempio – e in riforme legislative che hanno condotto ad un ampliamento dei poteri delle Forze dell'ordine e della Magistratura inquirente.*

## 1. Introduzione.

Sono ben note e raccapriccianti le immagini di persone che cercano di gettarsi dalle finestre del teatro Bataclan, ricordano quelle analoghe dell'11 settembre 2001 quando in tanti si sono buttati già dalle Torri Gemelle per non finire arsi vivi. La sera del 13 novembre 2015, Parigi è stata l'obiettivo di una serie di attentati terroristici che hanno causato la morte di 130 civili e il ferimento di oltre 350<sup>1</sup>. Altrettanto raccapriccianti sono stati i filmati di decine di cadaveri tra ombrelloni e lettini sulle spiagge tunisine o dei tanti turisti che fuggono terrorizzati per i corridoi di un museo mentre si odono spari<sup>2</sup>. Si tratta dei più recenti e tragici attacchi dell'ISIS<sup>3</sup>, l'ultima organizzazione terroristica islamica – in ordine di tempo ma sicuramente non per spietatezza – che sta seminando morte e panico in Medio Oriente e fuori dal mondo arabo<sup>4</sup>.

Ogni strategia terroristica intende provocare un mutamento violento delle condizioni politiche colpendo non solo gli apparte-

---

<sup>1</sup> Si è trattato dell'aggressione più cruenta realizzata sul territorio francese dalla seconda guerra mondiale e del secondo più grave atto terroristico nei confini dell'Unione europea dopo gli attentati a Madrid (11 marzo 2004).

<sup>2</sup> Ci si sta riferendo agli attacchi terroristici del 26 giugno 2015 e del 18 marzo 2015. Il primo, effettuato sulle spiagge della città tunisina di Sousse, ha causato la morte di 38 persone e il ferimento di altre 36 – la maggior parte dei morti e dei feriti erano turisti stranieri. Il secondo è avvenuto al Museo del Bardo di Tunisi ed è stato causa di 24 morti (dei quali 4 italiani) e di circa 50 feriti – anche in questo caso le vittime erano quasi tutti turisti.

<sup>3</sup> "Stato islamico dell'Iraq e *al-Sham*", comunemente tradotto come "Stato Islamico dell'Iraq e della Siria". La denominazione attuale è "Stato islamico".

<sup>4</sup> All'attività dell'ISIS pare riconducibile anche la morte di 224 persone che viaggiavano a bordo di un aereo della compagnia russa Metrojet che, partito dalla località turistica di Sharm el-Sheikh, era diretto a San Pietroburgo ed è precipitato nell'area della penisola del Sinai. Durante il volo – secondo fonti molto vicine all'FSB (il servizio di sicurezza russo) – è stato azionato un ordigno esplosivo artigianale con una potenza esplosiva pari a 1,5 chili di TNT.

nenti all'*establishment* ma anche le persone semplici non schierate politicamente, provocando stragi in maniera indiscriminata fra la gente inerme, sabotando servizi di pubblica utilità, interrompendo comunicazioni, dirottando o facendo precipitare aerei civili, ecc. Il terrorismo islamista – o meno correttamente “islamico” – è una forma di terrorismo religioso praticato da gruppi ristretti di musulmani integralisti al fine di raggiungere scopi politici in nome della loro religione. L'integralismo islamico – altrimenti conosciuto come fondamentalismo o radicalismo islamico – individua quell'universo nel quale possono essere riscontrate varie correnti di pensiero e di azione, un numero imprecisato di sigle e di organizzazioni che, pur finalizzate ad una reislamizzazione radicale della società, divergono quanto a strategie e modi di agire. Il terrorismo islamista consiste comunque in un fenomeno caratterizzato da un altissimo potenziale criminogeno che, negli ultimi decenni, ha visto un'*escalation* che pare non conoscere battute d'arresto. Secondo il *Global Terrorism Index* – pubblicazione annuale dell'*Institute for Economics & Peace* orientato a studiare ed analizzare l'impatto del terrorismo in circa 160 Paesi – le persone morte per terrorismo nel 2014 sono state 32.658, l'80% in più rispetto al 2013 (quando si erano fermate ad “appena” 18.111), una cifra impressionante pari a sette volte il numero di militari U.S.A. deceduti in Iraq in 12 anni di conflitto<sup>5</sup> (MARRO, 2015).

## 2. Islam e fondamentalismo islamico.

La religione musulmana è senza dubbio quella più politicizzata e agguerrita tra le grandi religioni monoteistiche<sup>6</sup>. Ciò è dovuto sostanzialmente al fatto che il profeta più importante, Maometto (570 d.C. circa-632 d.C.), è stato un *leader* politico oltre

---

<sup>5</sup> Le organizzazioni più sanguinarie sono *Boko Haram* (anche questa di orientamento islamista) e l'ISIS che assieme sono state responsabili del 51% delle vittime registrate nel 2014 – il 78% dei morti e il 57% degli attacchi sono stati condotti in appena 5 Paesi (Afghanistan, Iraq, Nigeria, Pakistan e Siria). Dal 2000 sono stati registrati oltre 61.000 attacchi terroristici che hanno causato un totale di circa 140.000 vittime.

<sup>6</sup> Attualmente, può contare su circa un miliardo e duecento milioni di fedeli sparsi in tutta la Terra ed è la seconda religione più diffusa nel mondo dopo il Cristianesimo.

che religioso. Difatti, oltre la diffusione della verbo di *Allah* (Dio), tra i suoi compiti, rientrava l'organizzazione e la direzione dei conflitti bellici – pertanto, sin dalle origini, l'Islam si è espanso non solo con la parola ma anche con la spada.

Il credo islamico è caratterizzato da un rapporto diretto fra Dio e il credente e, pertanto, non esistono istituti ecclesiastici o sacerdoti, sono presenti delle guide spirituali – i c.d. *mullah* o *ulema* (i “dotti”) – la cui funzione è quella di studiare e interpretare i testi sacri.

Al momento della morte di Maometto sono iniziate le scissioni all'interno del mondo musulmano in concomitanza con le rivalità per la successione al profeta nella guida religiosa e politica della comunità islamica. Attualmente, sono tre le correnti principali:

- i Sunniti: sono i musulmani rimasti fedeli alla *sunnah* (tradizione), rappresentano la maggioranza degli islamici (oltre l'80%) e condannano ogni tipo di innovazione alle regole di condotta contemplate dalla stessa *sunnah*<sup>7</sup>;
- gli Sciiti: i seguaci di *shi'a'*, il partito di Alì – costoro sono una moltitudine di correnti varie che reputano il cugino e genero di Maometto, Alì, l'unico erede del profeta e la guida legittima della comunità musulmana<sup>8</sup>;
- gli Scismatici: consistono in un raggruppamento composto da diverse correnti: i *drusi* (costoro credono nella trasmissione

<sup>7</sup> Per i Sunniti, la religione musulmana si basa su 5 doveri fondamentali (*arkan*), obbligatori per tutti i credenti: 1) la professione di fede nell'unità e unicità di *Allah* e nella missione profetica di Maometto (*shahàda*); 2) la preghiera rituale ripetuta 5 volte al giorno (*salàt*); 3) l'elemosina fatta verso i più poveri (*zakàt*); 4) il digiuno nel mese lunare di *Ramadàn* (*sawm*); 5) il pellegrinaggio alla Mecca da effettuare almeno una volta nella vita (*hajj*).

<sup>8</sup> Gli Sciiti sono considerati i riformisti dell'*Islam* e ritengono che ai 5 doveri fondamentali (*arkan*) vada aggiunta la figura dell'*Imam*: un capo religioso – discendente diretto di Maometto – che ha un'autorità assoluta e incontestabile. Per gli Sciiti, l'ultimo *Imam* è nascosto e arriverà a tempo debito per fondare un regno di giustizia. Per i Sunniti, invece, la figura dell'*Imam* ha un peso minore rispetto agli Sciiti – per costoro, infatti, sta ad indicare una “guida morale e spirituale” o, più semplicemente, un devoto musulmano particolarmente esperto nei movimenti rituali obbligatori della preghiera canonica (*salàt*) che, nel corso di questa, si pone davanti agli oranti cercando di correggere i loro eventuali errori nei movimenti che comporterebbero l'invalidità della *salàt*.

delle anime), gli *yazidi*, i *kharijiti* (seguono rigide regole di condotta), ecc.

I musulmani<sup>9</sup> riconoscono la Bibbia ebraica e il Nuovo testamento cristiano come testi rivelati, quindi di origine divina<sup>10</sup>. Il termine *Islam* significa «abbandono», «sottomissione» totale e incondizionata ad *Allah*. Il loro libro sacro è il Corano<sup>11</sup> che contiene la Rivelazione fatta da *Allah* a Maometto tramite l'arcangelo Gabriele durata ventidue anni – esso è suddiviso in capitoli (*sure*) per un totale di oltre seimila versi in prosa rimata. Il Corano è uno dei due elementi costitutivi della Legge (*Sharia*) e prevale su tutto; l'altro elemento è composto dalle tradizioni storico-giuridiche (*hadith*) che sono raccolte in testi di *sunnah*<sup>12</sup>. Per ogni musulmano che si ritenga tale, le parole del Corano rappresentano la verità assoluta alla quale subordinare tutti gli altri valori della vita.

Il mondo islamico è una realtà molto frammentata e ciascuna corrente o sottocorrente asserisce di essere depositaria della verità contemplata nel Corano – questa è la ragione primaria per la quale esistono interpretazioni del tutto differenti di ogni singolo passo del libro. I versetti 38, 39 e 84 – ritenuti di un'importanza fondamentale per gli integralisti islamici – testualmente recitano: «O voi che credete! Che avete, che quando vi si dice: "Lanciatevi in battaglia sulla via di Dio!" rimanete attaccati alla terra? Preferite forse la vita terrena piuttosto che quella dell'Oltre? Ma il godimento della vita terrena di fronte alla Vita dell'Oltre non è che poca cosa! ... Se non vi lancerete in battaglia, Dio vi castigherà di castigo crudele, vi sostituirà con un altro popolo, e voi non gli farete alcun danno, perché Dio è su tutte le cose potente! ... Combatti dunque sulla via di Dio perché solo della tua anima ti sarà chiesto conto. E incoraggia i credenti perché forse Dio respingerà il coraggio degli infedeli, perché Dio è di più violento coraggio, più violento a esemplari castighi». Il versetto 246, poi, è l'inno alla "guerra santa" (*jihad*) per i fondamentalisti più estremisti in

<sup>9</sup> "Musulmano" significa "colui che è sottomesso a Dio", quindi "il credente".

<sup>10</sup> I musulmani credono che tali testi (Bibbia ebraica, Nuovo testamento, ecc.) – ove divergono dal Corano – siano manipolati da ebrei e cristiani.

<sup>11</sup> Il termine "Corano" è l'italianizzazione della parola araba *al-qur'an* che vuol dire «recitazione (ad alta voce)».

<sup>12</sup> *Sunnah*, qui, è traducibile con «consuetudine».

quanto è il Dio guerriero a parlare per incitare i fedeli a combattere in suo nome, condannando invece chi si rifiuterà di combattere<sup>13</sup>.

Uno dei doveri principali del buon credente è costituito proprio dal *jihad*<sup>14</sup>, la “guerra santa”, da condurre per difendere i confini del mondo sottomesso ad *Allah* contro ogni possibile aggressione. Esso consiste in una duplice lotta: da una parte, contro se stessi al fine di sconfiggere le tentazioni ad abbandonare la strada segnata, i propri vizi e le proprie debolezze; dall'altra, contro gli islamici che non seguono la *sunnah* – originariamente, pertanto, non vi è alcuna connessione tra la “guerra santa” e i popoli stranieri. Sin dai tempi dell'ortodossia, i cristiani e gli ebrei – che vivevano nei territori governati dai musulmani – avevano la facoltà di scegliere se convertirsi all'Islam oppure pagare una tassa acquistando, in tal modo, la condizione di protetti (*dhimmi*) – il *jihad* veniva dichiarato esclusivamente in caso di rifiuto di entrambe le alternative<sup>15</sup>. Attualmente, per una parte minoritaria del mondo islamico, quella fondamentalista, il *jihad* ha assunto un significato di guerra d'offesa da combattere con modalità terroristiche, mentre, secondo gli insegnamenti coranici, si tratta di una guerra da combattere solo con finalità difensive<sup>16</sup>. I fondamentalisti hanno distorto la dottrina mutandola a loro uso e consumo; il *jihad*, pertanto, diviene una lotta per diffondere la legge di *Allah* e per allar-

<sup>13</sup> Versetto 246: «Non hai visto il consesso dei figli d'Israele quando, dopo la morte di Mosè, dissero a un loro profeta: “Dacci un re e noi combatteremo sulla via di Dio”. Ed Egli rispose: “Potrebbe mai accadere che, se vi fosse prescritto combattere, non combattereste?” Ed essi replicarono: “Come potremmo non combattere sulla via di Dio, mentre siamo stati scacciati dalle nostre case e dai nostri figli?” Eppure quando fu loro prescritta la guerra tutti volsero le spalle, salvo pochi. Ma Dio sa quali sono gli iniqui.». Vi sono, poi, altri versetti che vengono ritenuti di importanza basilare per l'integralismo islamico: il 91, il 95, il 103, il 167, il 190, il 216, il 244, ecc..

<sup>14</sup> Il termine *jihad* deriva da un verbo che descrive uno “sforzo costante tendente verso un obiettivo difficile da raggiungere”.

<sup>15</sup> In nessun caso, peraltro, era prescritto il massacro di civili innocenti.

<sup>16</sup> Nel Corano sono previsti 4 modi tramite i quali si può praticare il *jihad*: 1) combattere con il cuore, è necessario compiere una purificazione del proprio cuore contro il peccato; 2) combattere con la lingua, si deve propagare la legge islamica con la predicazione del giusto; 3) combattere con la mano, ogni buon musulmano deve impegnarsi nella correzione e nella punizione del peccato tramite le azioni giuste; 4) combattere con la spada, solo in questo caso va usta la violenza contro gli “infedeli”.

gare i confini territoriali dell'Islam – dividendo il mondo in “territorio islamico” (*dar al-Islam*) e “territorio della guerra” (*dar al-harb*), la “guerra santa” è un dovere che ha una durata continuativa il cui fine ultimo è la sottomissione di tutto il mondo alla legge di *Allah*. Al credente che partecipa con estrema dedizione al *jihad* armato e sacrifica la propria vita per esso, è assicurato l'accesso diretto al Paradiso<sup>17</sup> – il paradiso dei musulmani è molto diverso da quello cristiano, essendo una sorta di giardino delle delizie dove scorrono ruscelli di latte, miele e vino nei quali si bagnano le donne bianche eternamente belle (*huri*)<sup>18</sup>. Il *jihad* può essere dichiarato solo dai *mullah* o dagli *ulema* tramite una *fatwa*, una sorta di sentenza o responso giuridico su una questione astratta (DE LUCA, 2002: 82-93).

### 3. Il contesto storico politico e la questione palestinese.

Il fondamentalismo islamico è nato nel XIX secolo ma è ben lontano dal manifestare la forma violenta oggi conosciuta; trattasi di un dibattito interno alle comunità musulmane che ha avuto come oggetto l'attuazione di uno sforzo di modernizzazione. Il primo movimento che ha teorizzato l'uso della lotta per ripristinare lo stile di vita ortodosso dei primi credenti (*salaf al-salihin*, “i pii antenati”, da cui il termine “salafita”) è stato quello dei “Fratelli Musulmani”, fondato in Egitto nel 1928 da Hasan al-Banna. Esso si è rapidamente diffuso in Siria, Giordania e Sudan – alla fine degli anni Quaranta contava circa mezzo milione di adepti e l'obiettivo principe era costituito dall'affrancare il mondo islamico dalla sudditanza psicologica e politica nei confronti dell'Occidente non musulmano. Il salafismo jihadista, infatti, costituisce una dottrina religiosa che si ispira all'*Islam* c.d. originario rifiutando l'idea dello Stato-nazione – considerata un'eresia – e riprendendo, invece, il concetto di *ummah* globale intesa come l'intera comunità dei musulmani sparsi per il mondo, unita dall'*Islam*,

<sup>17</sup> Senza aspettare il Giudizio finale profetizzato dal Corano.

<sup>18</sup> Gli islamici non condividono la visione beatifica dei cristiani. In Paradiso, il musulmano non può contemplare *Allah* che rimane inaccessibile agli occhi degli uomini – «Gli sguardi (degli uomini) non potranno coglierlo. Egli coglie tutti gli sguardi: il sagace, l'istruito» (Sura VI, 103, “Le greggi”).

come ai tempi del profeta Maometto. Per tornare a questa sorta di islamismo ancestrale è necessaria una decontaminazione degli uomini resi impuri dalla modernità – pertanto, combattere la cultura occidentale appare un passo essenziale per ricreare l'*ummah* universale. Per gran parte della loro storia, difatti, i musulmani sono stati abituati ad avere una posizione egemone – nel corso dei secoli formativi che hanno condizionato la loro memoria collettiva, essi hanno goduto di una posizione di dominio nei confronti degli “infedeli” occidentali, costretti a subire la potenza e la supremazia dell'*Islam*. Nei vasti territori caratterizzati dal dominio islamico, gran parte delle popolazioni cristiane si era convertita all'*Islam* o aveva accettato una posizione di tollerata subordinazione; coloro, invece, che si trovavano al di fuori dei loro domini erano comunque costretti a “fare i conti” con la loro potenza – ad esempio, in tempo di pace, erano obbligati a supplicare per ottenere il permesso di condurre attività commerciali. Quest'*establishment* veniva messo in crisi dall'espansione dell'Europa che ha condotto, in un primo momento, alla perdita dei domini islamici nel vecchio continente e, successivamente, all'invasione europea nel cuore stesso dell'*Islam*. Con queste sconfitte militari, il mondo islamico ha subito anche la penetrazione delle abitudini e degli usi occidentali nella loro cultura – l'emancipazione della donna poteva portare i musulmani alla perdita del predominio anche all'interno delle loro famiglie. Nel XX secolo, eventi di enorme portata come le due devastanti guerre mondiali, il declino degli imperi e, soprattutto, la scoperta del petrolio – preziosissima risorsa energetica ambita dai moderni Paesi occidentali – hanno condotto ad una grande disparità all'interno dei territori islamici: in una parte degli stessi – quella con maggiori risorse naturali – è giunta una ricchezza smisurata mentre la restante parte è rimasta una condizione di notevole povertà. Tutto ciò ha portato grande risentimento e fornito i mezzi e le occasioni per esprimerlo – l'odio per i Paesi occidentali, visti come sfruttatori, e per tutto quello che rappresentavano è cresciuto esponenzialmente (FERRERI-MINEO, 2001: 17-20). Le grandi crisi economiche conducono le masse ad abbracciare posizioni estreme e ad abbandonare quelle moderate: il fondamentalismo religioso, pertanto, ha iniziato a vedere un rapido ed intenso aumento di seguaci nelle proprie fila.

Eccezione fatta per alcune rare manifestazioni di antica militanza oltranzista religiosa condotta con metodi violenti e sanguin-



nari dalla setta degli Assassini, il terrorismo islamista ha assunto una dimensione rilevante solo nel secondo dopoguerra, in particolare a seguito dell'irrisolta "questione palestinese". Varie organizzazioni collegate direttamente o indirettamente alla liberazione della Palestina hanno iniziato a ricorrere a metodi di lotta palesemente terroristici come gli attentati dinamitardi, i rapimenti, i dirottamenti aerei, gli attentati suicidi, ecc.

La questione palestinese affonda le sue radici nella travagliata vicenda della Palestina tra le due guerre ma registra il suo momento di inizio decisivo nel forzato esodo di circa seicentomila palestinesi verso i Paesi arabi e altrove, successivamente alla guerra arabo-israeliana (1948-49) che è stata causa dello smembramento della Palestina storica tra Israele, Egitto (fascia di Gaza) e la futura Giordania (Cisgiordania)<sup>19</sup>. Il fenomeno, già di per sé rilevante, ha assunto i connotati di una vera e propria "diaspora" per la quantità dei profughi dispersi nelle varie parti del globo – un milione e duecentocinquantomila alla metà degli anni Cinquanta – e per il loro tenace legame alla propria identità nazionale. La politica discriminatoria delle autorità israeliane nei confronti dei palestinesi rimasti e le aspre condizioni di vita imposte agli esuli nei campi di raccolta dei Paesi arabi ospitanti hanno rafforzato la coesione di quella che è stata definita "la nazione invisibile", riunendo pian piano, intorno al proposito di una guerra di liberazione nazionale, nuclei sempre più ampi di profughi; contemporaneamente l'*Islam* radicale – inteso qui soprattutto come pronta accessione al sacrificio supremo per la patria e per *Allah* – ha rappresentato per questi ultimi il credo religioso ideale per la loro lotta. La svolta militare del movimento nazionale palestinese si è sviluppata, nella prima metà degli anni Sessanta, con la creazione dell'Organizzazione della Liberazione della Palestina (OLP) e ha assunto i caratteri di un fenomeno di massa con la "guerra dei sei giorni" (1967)<sup>20</sup> – una posizione di rilievo, all'interno dell'OLP, veniva raggiunta dal *leader* Yasser Arafat il quale si era posto come obiettivo primario dotare l'organizzazione di una

---

<sup>19</sup> Le radici della questione palestinese trovano la loro origine sul finire dell'Ottocento con la nascita del movimento politico-religioso denominato sionismo.

<sup>20</sup> Con la "guerra dei sei giorni", infatti, il numero dei profughi palestinesi raggiunse i due milioni e mezzo.

spiccata autonomia e imprimere alla sua attività una decisa svolta militare, allargandone la capacità operativa sino a consentirle di colpire tutti i Paesi ritenuti complici del "sionismo". Il suo operato è stato determinante nello svincolare l'OLP dalla "tutela" egiziana e nell'imporre la stessa – oltre ovviamente al "problema" palestinese – a livello internazionale attraverso una sanguinosa campagna terroristica condotta negli anni 1968-1973 (GRILLI-PICCI, 2002: 192-200).

Dagli inizi degli anni Settanta, all'interno dell'OLP, si sono verificate varie scissioni – *leader* e militanti maggiormente estremisti e più pronti ad azioni sul piano militare hanno fondato nuovi gruppi caratterizzati da ampia autonomia e dall'intenzione di realizzare nell'immediato attentati di stampo terroristico. È stato il caso di Settembre Nero – identificato anche come Organizzazione di Abu Nidal –, un gruppo coordinato da Sabri al-Banna e strutturato su più aree funzionali quali quelle politica, finanziaria e militare; composto da alcune centinaia di persone, è stato responsabile di azioni armate in almeno 20 Paesi che hanno causato un migliaio di vittime tra morti e feriti gravi<sup>21</sup>. Stesso discorso per la Jihad islamica e per il Fronte di Liberazione della Palestina di Abu Abbas – quest'ultimo, nato nel 1970, ha realizzato la sua azione più eclatante nel 1985 con l'attacco condotto alla nave crociera Achille Lauro. Su questa scia si sono "mossi" anche le Aquile Rosse del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina fondato nel 1967 da George Habash (già membro dell'OLP), la Jihad-Shaqaqi e le Brigate martiri *Al Aqsa*<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Il termine "Settembre Nero" deriva da un conflitto che ha avuto inizio il 16 settembre 1970 quando re Husayn – in risposta ad una serie di attentati operati da gruppi di palestinesi residenti in Giordania – ha deciso di riprendere nuovamente il controllo del suo Paese in modo drastico causando, quindi, la conseguente morte o espulsione di migliaia di palestinesi stessi. Gli obiettivi principali dell'organizzazione Settembre Nero sono stati gli U.S.A., Israele, la Gran Bretagna e la Francia ed anche i "moderati" dell'OLP oltre alle nazioni arabe democratiche – la sua azione più importante è nota come il "massacro di Monaco" – avvenuto nel corso delle Olimpiadi estive tenute a Monaco di Baviera nel 1972 – che ha causato la morte di 11 atleti israeliani, un poliziotto tedesco e 5 terroristi.

<sup>22</sup> Questa è un'organizzazione laica che, una decina di anni fa, contava oltre 200 militanti con all'interno un'unità suicida composta da uomini e donne. Oltre al ricorso ai *kanikaze*, le brigate *Al Aqsa* hanno introdotto una tecnica d'attacco mutuata dagli *Hezbollah* libanesi: il terrorista raggiunge un centro abitato israeliano ed apre il fuoco sui passanti sino a che non viene neutralizzato.

Nel dicembre 1987, in Cisgiordania e nella striscia di Gaza – territori occupati da Israele – esplose la c.d. *Intifada*, una rivolta popolare palestinese, alla quale hanno preso parte anche donne e bambini, contro l'occupazione israeliana; a colpire l'opinione pubblica internazionale è stato l'uso delle pietre come arma principale dei rivoltosi per combattere l'esercito israeliano. Arafat, sollecitato a definire una linea d'azione unitaria per fronteggiare l'evolversi degli eventi, proclamava ad Algeri il 15 novembre 1988 la costituzione di uno "Stato indipendente in Palestina" indicando le soluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU quali basi di una futura conferenza internazionale di pace<sup>23</sup> – veniva condannato l'uso della violenza e del terrorismo, nel rispetto di quanto asserito da Arafat al Cairo nel novembre 1985, ma veniva ancora affermato il diritto a lottare contro l'occupazione israeliana del territorio palestinese. Nella gestione dell'*Intifada*, un ruolo primario lo ha avuto Hamas, un'organizzazione estremista di orientamento sunnita fondata nel dicembre 1987 dallo sceicco Ahmed Yassin – essa ha avuto un particolare sviluppo in Cisgiordania e a Gaza ove ha svolto un'intensa azione sociale con l'amministrazione di ospedali e scuole, divenute fonti di sostegno e di reclutamento<sup>24</sup>. Dal 1992 Hamas ha cercato di scalzare l'OLP dalla guida della causa palestinese – con un serie di attentati estremamente sanguinosi ha divaricato sempre di più le distanze tra Arafat e i diversi *premier* israeliani. Gli attentati sono sempre stati affidati all'ala militare *Ezzedim al Kassam* che, quasi sempre, ha agito impiegando *kamikaze*. Un massiccio "uso" di questa tipologia di attacco ha iniziato a prendere piede all'indomani degli accordi tra Arafat e Rabin (1993) quando Israele ha cominciato ad essere l'obiettivo primario degli attentati terroristici realizzati da Hamas e dalla

---

<sup>23</sup> Nella dichiarazione di Algeri non vi era alcun riferimento ai confini dello Stato palestinese ma si richiamava la risoluzione 181 dell'Assemblea generale della Nazioni Unite del novembre 1947 relativa al piano di partizione della Palestina. L'accettazione del principio della convocazione di una conferenza internazionale di pace sulla base delle risoluzioni 242 e 338 del Consiglio di Sicurezza dell'ONU – implicanti l'esistenza dello Stato d'Israele – era fortemente correlata a precise garanzie per il diritto dell'autodeterminazione, conformemente alle altre risoluzioni delle Nazioni Unite sulla questione palestinese.

<sup>24</sup> Hamas è un acronimo – *Harakat Al-Muqavanat Al-Islamiya*, letteralmente "Movimento di lotta islamico" – che in arabo significa "fervore".

Jihad islamica – in questa fase gli *shahid*<sup>25</sup> venivano selezionati in segreto e reclutati in un ambiente sociale misero, privilegiando soggetti psicologicamente fragili e manipolabili. Questo *modus operandi* costituiva una novità per i sunniti – questi, difatti, non avevano mai utilizzato azioni suicide tipiche della credenza sciita del martirio come mezzo per entrare nel paradiso di *Allah*. I *kamikaze* sono soliti farsi esplodere in zone molto affollate come piazze, locali pubblici, fermate di autobus, ecc. o scagliarsi contro edifici con autobomba o camion bomba – al momento dell'attentato, il terrorista giunge sul luogo prescelto all'ultimo momento<sup>26</sup> ed è coadiuvato da 2-3 elementi che fungono da supporto. I palestinesi hanno scelto la soluzione dei *kamikaze* – non “per disperazione” conseguente all'occupazione e alla mancanza di una patria – perché essa rappresenta una scelta strategica in grado, a loro parere, di riequilibrare i rapporti di forza con Israele sino a fornire addirittura qualche *chance* di vittoria.

Negli anni Novanta, i mutamenti nei rapporti tra Israele e l'OLP sono stati favoriti dal ritorno dei laburisti alla guida del governo israeliano (giugno 1992) ma anche dall'indebolimento di Arafat per la posizione di appoggio al dittatore Saddam Hussein che aveva assunto durante la “prima guerra del Golfo”. Questo clima di relativa distensione ha condotto, nel settembre 1993, dopo ben dieci mesi di trattative segrete in Norvegia, ai c.d. “Accordi di Oslo” fondati sul reciproco riconoscimento tra Israele ed OLP con la storica firma a Washington di una dichiarazione sull'autonomia di Gerico e della striscia di Gaza. Contemporaneamente, non mancava la voce delle frange estreme – sia dall'una che dall'altra parte – che non dividevano il processo di pace in corso; l'espulsione di 415 rappresentanti palestinesi dava il via ad una vera e propria *escalation* del terrore. Gli attentati contro obiettivi militari e civili israeliani si sono succeduti con una rapidità spaventosa (GRILLI-PICCI, 2002: 192-207).

---

<sup>25</sup> *Shahid* è un termine arabo traducibile in italiano come “testimone (della fede)”. Per gli occidentali sta ad indicare il “martire”, il *kamikaze* che – per manifestare la propria fede – è pronto ad indossare una cintura esplosiva e a farsi saltare in aria al fine di uccidere i suoi “nemici”.

<sup>26</sup> Per evitare la possibilità di essere scoperto o di eventuali ripensamenti (quest'ultima rappresenta un'eventualità molto remota considerando il loro fanatismo).

Il processo di pace è comunque inarrestabile – viene firmato il trattato di pace tra Israele e Giordania e vengono stabilite relazioni diplomatiche tra i due Stati; Marocco e Tunisia hanno deciso di aprire uffici per la cooperazione economica a Tel Aviv. Alla fine del 1994 viene conferito il Nobel per la pace a Rabin, Peres e Arafat. Tuttavia, nel novembre 1995, l'omicidio del *premier* israeliano Rabin – da parte di estremisti ebrei – complica nuovamente la situazione. Nell'autunno 2007, il presidente statunitense Bush ha presieduto una conferenza internazionale per addivenire ad una soluzione di pace tra i due Stati in conflitto, al termine della quale veniva letta una dichiarazione congiunta di Israele e OLP i quali concordavano sulla volontà di compiere qualsiasi sforzo per giungere ad un accordo che prevedeva una convivenza pacifica tra i due Stati. Il 30 ottobre 2014 la Palestina ha ottenuto il primo riconoscimento internazionale come Stato<sup>27</sup>. Ad oggi, tuttavia, la situazione è ancora lontana da una normalizzazione dei rapporti e da un fondato clima di pace tra i due popoli.

#### **4. La rivoluzione iraniana e la guerra russo-afghana quali amplificatori del terrorismo islamico.**

Verso la fine degli anni Settanta, il fondamentalismo islamico – sotto la spinta della rivoluzione islamica iraniana (1979) – ha iniziato a diffondersi in tutto il mondo musulmano con l'intento di restaurare la società dei primordi dell'*Islam*. Una gran massa di persone incominciava ad irrobustire le fila del fondamentalismo ritenuto l'unica e reale opposizione ai regimi che si erano susseguiti nel tempo, accomunati da un lento e costante logorio sociale dovuto alla diffusa corruzione – a favorire la diffusione delle idee integraliste e rivoluzionarie è stata la presenza, all'interno del movimento, di varie componenti sociali appartenenti al ceto borghese ma anche contadino. In Iran (ex Persia), infatti, durante il regime dell'ultimo scià – Mohammed-Reza Shah Pahlavi (1919-1980) -, milioni di contadini erano stati strappati dalle campagne al fine di realizzare le riforme sociali varate al tempo, con la conseguenza di generare

---

<sup>27</sup> È stata la Svezia a concederlo suscitando le reazioni di Israele che ha immediatamente provveduto a richiamare il proprio ambasciatore da Stoccolma.

sempre più il malcontento di migliaia di intellettuali e studenti che non riuscivano più a tollerare la continua repressione del dissenso politico e religioso<sup>28</sup>. Il consenso al fondamentalismo islamico veniva anche dalle reazioni alle scelte di politica economica intraprese da Reza Pahlavi il quale aveva sempre favorito gli interessi di gruppi stranieri nell'area iraniana, permettendo alle multinazionali statunitensi – ma anche a quelle europee – lo sfruttamento dei giacimenti petroliferi (la principale risorsa della Persia) che hanno condotto ad un enorme arricchimento di una ristretta cerchia di affaristi legati alla famiglia dello *scià*, lasciando nella povertà la gran massa della popolazione. Riprendendo il vecchio concetto di *jiħad* e le idee maggiormente radicali e antimoderne dell'*Islam*, i rivoluzionari iraniani sono riusciti a trasformare la millenaria monarchia persiana in una repubblica islamica. Ad opporsi al regime dello *scià* erano in tanti – tra questi, il movimento che è riuscito con maggiore efficacia ad apparire agli occhi del popolo come organizzazione *jiħadista* che difendeva l'*ummaħ* iraniana è stato il gruppo integralista guidato “moralmente” dall'*ayatollah*<sup>29</sup> Khomeyni (1902-1989) che, sino ai giorni della rivoluzione, si trovava in esilio in Francia. Khomeini è rimasto capo spirituale e politico dell'Iran sino alla fine degli anni Ottanta; riteneva che la sua giurisdizione si estendesse anche al di fuori dei confini iraniani sino ad includere anche i musulmani emigrati in Europa – a suo parere, infatti, il processo di reislamizzazione delle società islamiche conduceva inevitabilmente ad una “revisione” delle frontiere dei singoli Stati, in quanto l'*ummaħ* non poteva essere che unica e indivisibile<sup>30</sup> (FASBENDER JACOBETTI, 2010: 17-29).

<sup>28</sup> Reza Pahlavi, una volta salito al trono (1953), ha rafforzato una radicale politica di “laicizzazione” della nazione (voluta e iniziata da suo padre che è salito al potere nel 1925 con un *golpe*) che ha condotto alla messa al bando di tutti i gruppi religiosi compresi quelli islamici – tra questi ultimi, il più rappresentativo e quello con idee più radicali era capeggiato da Khomeyni.

<sup>29</sup> Il termine *ayatollah* significa “segno di Dio” e costituisce un titolo di grado elevato che viene concesso agli esponenti più importanti dello sciismo. Viene conferito ad un esperto di studi islamici e dei riflessi dell'*Islam* nella giurisprudenza, nell'etica, nella filosofia e nel misticismo.

<sup>30</sup> In anni più recenti l'Iran sta dimostrando una maggior apertura nei confronti dell'Occidente e si è schierata apertamente contro l'ISIS. Quest'atteggiamento potrebbe dipendere da varie motivazioni: *in primis*, il carattere sunnita dello Stato islamico non è gradito alla repubblica sciita iraniana; le sue mire espansionistiche preoccupano non poco Teheran, ecc.

Un'occasione storica – forse ancor più determinante della rivoluzione iraniana – per tradurre in atto le idee fondamentaliste dell'*Islam*, maturate nella prima metà del XX secolo, è emersa in Afghanistan con l'invasione sovietica del 24 dicembre 1979. L'attacco militare russo è stato interpretato come un'aggressione al *Dar al-islam* da parte di un nemico appartenente al *Dar al-harb* e ciò ha suscitato la chiamata al *jihād* proclamata dagli *ulema* islamisti. Quest'appello – molto gradito dagli Stati Uniti che, ancora in pieno clima di "guerra fredda", considerano l'Unione Sovietica il principale avversario da ostacolare in ogni modo – viene accolto da decine di migliaia di militanti musulmani, provenienti da tutto il mondo islamico, che giungono in Medio Oriente per combattere l'"ateismo sovietico". Il *jihād* inizialmente viene finanziato dalle grandi e ricche monarchie dell'Arabia Saudita nonché dalla *Central Intelligence Agency* (CIA) statunitense per distruggere le postazioni locali delle truppe dell'Armata Rossa, entrate nel 1979 nella capitale Kabul – la "guerra santa" afghana, pertanto, ha assunto un ruolo decisivo nell'evoluzione dell'integralismo islamico su scala globale, in essa si sono riconosciuti tutti i militanti appartenenti alle formazioni più radicali. È in questo periodo, caratterizzato dall'organizzazione complessa di un fronte antisovietico<sup>31</sup>, che ognuno ha un ruolo preciso e iniziano a distinguersi figure individuali le quali rivestiranno un'importanza basilare nel panorama del terrorismo islamista dei decenni futuri. Abdallah Azzam si è occupato della preparazione ideologica dei c.d. *mujaheddin*<sup>32</sup> mentre gli U.S.A. e i servizi segreti pakistani (ISI) si sono dedicati rispettivamente ad offrire un sostegno economico e alla preparazione militare. Osama bin Laden, *leader* nascente del fronte *de quo*, coordinava le operazioni dimostrando una notevole capacità organizzativa e tattica<sup>33</sup>; più specificamente, ha creato un sistema integrato che si prendeva carico dei guerriglieri dal reclutamento sino

<sup>31</sup> Questo fronte antisovietico, inizialmente, ha come centro organizzativo la città di Peshawar in Pakistan.

<sup>32</sup> Letteralmente "combattente impegnato nel *jihād*" – per estensione, si può tradurre anche con "patriota".

<sup>33</sup> Osama Bin Laden apparteneva al movimento wahabita – sviluppatosi in seno alla comunità islamica – contraddistinto da caratteri ortodossi e ultraconservatori. Gli *wahabiti*, più di tutti gli altri, credono nella necessità di condurre la "guerra santa" (*jihād*) – per costoro, le uniche regole da seguire nella vita sono riportate nel Corano e nel *sunnah*.

al loro impiego nei campi di battaglia – accanto a lui giungeva un altro personaggio di grande spessore che diverrà il suo “braccio destro”: il pediatra egiziano al-Zawahiri. Questa è stata una fase di grande fermento e maturazione del c.d. *jihadismo* militante dove sono sorti i primi contrasti ideologici: Azzam era convinto che l’impegno dei *mujaheddin* non doveva arrestarsi dopo la lotta contro l’impero sovietico ma che doveva proseguire – in sintonia con le teorie di Sayyid Qutb – divenendo uno scontro globale con la *jahiliyya*<sup>34</sup>. Dopo il consolidamento della situazione afgano-pakistana, il *jihad* doveva estendersi alle altre realtà musulmane corrotte sino a colpire l’Occidente empio e materialista (GUOLO, 2002: 197 ss.). Ancora più radicali erano le posizioni di bin Laden e al-Zawahiri persuasi che la “guerra santa” doveva diventare subito senza quartiere e aggredire contemporaneamente i sovrani empi presenti in molti Paesi islamici – come la famiglia reale saudita e il presidente egiziano Mubarak – oltre a uomini e interessi occidentali, ovunque questi si trovavano.

Il 1989 è un anno fondamentale per comprendere l’evoluzione del concetto di “guerra santa” islamica: 1) la strenua lotta dei *mujaheddin*, gli aiuti esterni e una serie di condizioni politiche favorevoli – *in primis* l’ascesa al Cremlino di Michail Gorbaciov, fautore di una politica estera nettamente più distensiva – hanno condotto alla sconfitta dell’Unione Sovietica che ritira le proprie truppe dal territorio afgano; 2) la morte di Azzam in un attentato ha lasciato campo libero all’“ala dura” di bin Laden e al-Zawahiri, divenuti ormai i veri *leader* dei *mujaheddin*; 3) l’inizio della disgregazione dell’“impero” sovietico, con la conseguente caduta del Muro di Berlino, consentivano all’*ummah* islamica di estendere i propri confini inglobando le altre regioni europee musulmane (come la Bosnia ad esempio). Osama bin Laden e i suoi adepti hanno percepito la sconfitta dell’Unione Sovietica come una vittoria epocale, in grado di dimostrare che il *jihad* voluto da *Allah* può travolgere anche una superpotenza. All’epilogo del conflitto russo-afghano non corrisponde la fine della struttura militare rea-

<sup>34</sup> Il termine *Jahiliyya* (periodo pre-islamico), attualmente, ha conosciuto nuova e grande fortuna presso i fondamentalisti islamici dove è usato per indicare quegli ambienti musulmani che agiscono in modo difforme da quanto gli stessi fondamentalisti reputano essere il più puro e autentico “messaggio islamico”.



lizzata per porre un freno alle mire espansionistiche sovietiche; si tratta di un *network* composto da uomini – quasi 20.000 *mujaheddin* “indottrinati” e addestrati militarmente – fondi, mezzi, armi, campi d’addestramento e *know-how* che, nel decennio 1979-1989, si è creato e consolidato e al quale può informalmente attribuirsi il nome di *al-Qaeda*<sup>35</sup> (FASANI, 2014: 38-40).

## 5. Il Jihad globale: *al-Qaeda* e lo Stato islamico.

### 5.1. *Al-Qaeda*.

Molti *mujaheddin* hanno incominciato, alla fine degli anni Ottanta, dopo l’epilogo del conflitto russo-afghano, a intrattenere rapporti di collaborazione con le organizzazioni nazionali di matrice islamica fondamentalista combattendo al fianco di queste – i Balcani, la Cecenia, le Filippine, il Kashmir, il Maghreb sono divenute terre di guerriglia e terrorismo nelle quali i vecchi veterani islamici del conflitto afghano hanno avuto modo di proseguire il proprio *jihad*. Nonostante i *mujaheddin* siano dislocati su vari scenari di guerra, il *network* non viene sciolto – anzi le relative trame, rapporti e legami divenivano più solidi e stabili. Osama, dopo essere ritornato in Arabia Saudita – qui, nel 1991, viene esiliato perché non condivideva la politica filoamericana della famiglia reale nel corso della guerra del Golfo<sup>36</sup> –, trovava rifugio in Sudan dove si è adoperato per ricreare campi d’addestramento e strutture operative con il fine di proseguire la “guerra santa” a 360 gradi contro tutti i nemici dell’*Islam*. Il Sudan rappresentava un territorio ideale per l’organizzazione del *jihad*; qui, difatti, l’islamismo radicale si stava diffondendo così come anche in altri Stati del continente africano (Egitto, Algeria, ecc.). In territorio algerino, molti atti terroristici sono stati compiuti dal Gruppo Islamico Armato (GIA) – nato in seguito all’annullamento delle elezioni del 1991 vinte dal Fronte Islamico di Salvezza (FIS) – i cui militanti, in larga parte, provenivano dalle fila del *network* afghano.

<sup>35</sup> *Al-Qaeda* è traducibile in italiano con “la Base”.

<sup>36</sup> Più specificamente, Osama rifiutava la presenza delle truppe statunitensi sul suolo sacro della penisola arabica.

Bin Laden, in Sudan, ha messo a disposizione della causa fondamentalista il proprio ingente patrimonio personale oltre ad allestire una fitta rete di "uffici" volti alla raccolta di fondi utili per l'acquisto di mezzi e armi – ha creato circuiti internazionali bancari per facilitare il transito del denaro nei diversi fronti del *jiḥād* oltre a impegnarsi personalmente, data la provenienza da una famiglia di importanti costruttori edili, nella realizzazione di infrastrutture utili agli scopi della causa terrorista. Lo "sceicco del terrore" ha iniziato anche a intessere rapporti con decine di gruppi integralisti agenti in Africa e Medio Oriente sino a guadagnarsi il ruolo di *leader* incontrastato del *network* terrorista che si andava consolidando e che, ormai, ha iniziato ad essere tristemente noto al mondo con l'appellativo di *al-Qaeda* – un'organizzazione che riproduceva e estendeva molto la struttura embrionale creata in Afghanistan negli anni Ottanta. In questi anni, *al-Qaeda* – oltre ad a fornire sostegno ai movimenti fondamentalisti locali – ha iniziato a realizzare i primi attentati terroristici contro gli U.S.A. come a Mogadiscio nel 1993 e al campo di Khobar in Arabia Saudita<sup>37</sup>; questi sono stati i primi attentati direttamente attribuibili all'ideologia mondiale e panislamista di *al-Qaeda* proprio perché si è trattato di attacchi completamente svincolati dalle logiche tribali, etniche e nazionaliste che, sino a quel momento, avevano contraddistinto il *jiḥād* nel mondo. La struttura *qaedista* ha cominciato in questo periodo a ordinarsi su 3 livelli: un nucleo centrale, posto al vertice dell'organizzazione, denominato anche *hardcore* e composto da veterani *jiḥādisti* – provenienti per lo più dal conflitto russo-afghano – che godevano della completa fiducia di bin Laden; i c.d. "gruppi intermedi" i quali rappresentavano l'elemento eventuale di congiunzione tra l'*hardcore* e la base; infine, la base stessa composta dalle "cellule" – dislocate quasi in tutto il mondo – che costituivano l'unità minima di raggruppamento dei terroristi islamici i cui elementi provvedevano all'esecuzione materiale delle "azioni"<sup>38</sup>. Nel

---

<sup>37</sup> A Mogadiscio perdevano la vita 18 *Marines* mentre le vittime di Khobar sono state 19 militari.

<sup>38</sup> Lo svolgimento di "funzioni logistiche" – essenzialmente il fornire ai compagni ciò di cui essi hanno più bisogno (denaro, documenti falsi, ecc.) – rappresenta il compito principale delle cellule operanti nei Paesi occidentali. Le armi (altro bene primario di cui necessitano i terroristi), invece, vengono reperite solitamente al di fuori degli Stati Uniti e dell'Europa – la disponibilità delle stesse, infatti, abbonda nei c.d. "teatri di guerra".

1996, bin Laden – a causa delle pressioni internazionali (*in primis* degli Stati Uniti) – è costretto a lasciare il Sudan per ritornare in Afghanistan dove ha trovato uno scenario a lui estremamente favorevole: dopo il ritiro dei sovietici, una sanguinosa guerra civile era terminata con la vittoria dei Talebani guidati dal *mullah* Omar<sup>39</sup>. I Talebani offrivano grande sostegno a Osama insieme agli altri *mujaheddin* che accorrevano a Jalalabad, quartier generale di *al-Qaeda*, per riprendere il *jihād* – in cambio, bin Laden e i suoi fedelissimi sostenevano Omar nella lotta contro il suo nemico principe, l’Alleanza del Nord con a capo il comandante Massoud. Il periodo intercorrente tra il 1996 e il 2001 ha costituito la fase di maggior compattezza strutturale di *al-Qaeda*<sup>40</sup>.

L’11 settembre 2001 ha cambiato in profondità la storia di *al-Qaeda* – 19 attentatori, gravitanti nell’orbita del *network* jihadista di Osama, hanno dirottato 4 aerei civili e, con un’azione *kamikaze*, li hanno portati a schiantarsi contro le Torri Gemelle di New York e contro il Pentagono a Washington<sup>41</sup>. Si tratta del più grave attentato terroristico della storia; ha causato circa 3.000 morti e un numero incalcolabile di feriti fra civili, vigili del fuoco e agenti di pubblica sicurezza<sup>42</sup>. La reazione degli Stati Uniti è stata molto dura e volta in varie direzioni: in ambito legislativo si è avuto un particolare inasprimento della normativa in materia di terrorismo, sicurezza e immigrazione (*Usa Patriot Act*); e in ambito militare sono state ingaggiate delle vere e proprie campagne (c.d. opera-

---

<sup>39</sup> I Talebani provenivano dalle *madrasse*, scuole coraniche private, sorte per preservare l’integrità dell’interpretazione teologica del Corano.

<sup>40</sup> In questi anni (1996-2001), *al-Qaeda* ha realizzato una serie di attentati estremamente sanguinosi – tra questi: il 7 agosto 1998 due autobomba sono esplose, quasi simultaneamente, vicino alle ambasciate statunitensi di Nairobi (Kenya) e Dar es Salaam (Tanzania) provocando 224 morti (tra cui 12 americani) e migliaia di feriti; il 12 ottobre 2000, nello Yemen, 17 *marines* americani hanno perso la vita nel porto di Aden in un attacco che aveva come obiettivo l’incrociatore americano *Uss Cole*; ecc.

<sup>41</sup> Quest’attacco micidiale ha richiesto quasi dieci anni di progetti e due di preparazione. Due aerei si sono schiantati contro le Torri Gemelle e uno contro il Pentagono – il quarto, a causa di una violenta rivolta dei passeggeri, è precipitato a Shanksville in un campo isolato, mancando l’obiettivo prefisso (la Casa Bianca o il Campidoglio).

<sup>42</sup> Già 8 anni prima, il 26 febbraio 1993, i jihadisti hanno colpito le Torri Gemelle collocando un furgone con 700 chili di esplosivo nel parcheggio sotterraneo causando 6 morti ed oltre 1.000 feriti.

zione *Enduring Freedom*) in diversi Stati e regioni, ritenuti responsabili di coprire o favorire *al-Qaeda* o altri fazioni ad essa affiliate. La campagna principale è stata condotta in Afghanistan ma le truppe statunitensi vengono inviate anche nelle Filippine, nel Corno d'Africa e in altri Paesi in linea con la c.d. teoria della "guerra preventiva"<sup>43</sup>. In Afghanistan, in particolare, c'è stato un uso massiccio della forza bellica – qui, infatti, si era consolidata la centrale di bin Laden – il cui impatto ha "polverizzato" *al-Qaeda*<sup>44</sup>. I *jet* militari statunitensi hanno raso al suolo quasi completamente le infrastrutture *qaediste*, i campi d'addestramento vengono distrutti e i depositi di armi e di mezzi resi inservibili – tanti militanti di *al-Qaeda* vengono uccisi negli scontri e molti altri sono fatti prigionieri dalle truppe terrestri che hanno passato al setaccio gran parte del territorio afgano. Il cuore operativo del *network* *qaedista* è scomparso e gran parte dei suoi membri ha perso la vita – tutto ciò, però, non ha rappresentato la fine dell'organizzazione ma solo un suo momento di transizione e di profonda ristrutturazione delle sue strategie.

Ciò che è rinato dalle ceneri di *al-Qaeda* va considerato la sua naturale evoluzione o forse qualcosa di profondamente nuovo – di certo, a partire dal 2002, il volto del terrorismo islamico è radicalmente cambiato. I membri dell'*hardcore* che sono scampati alla morte hanno cercato di adattarsi alle mutate condizioni ambientali lottando per la sopravvivenza dell'organizzazione<sup>45</sup>; sono divenuti "nomadi" alla ricerca di nuovi scenari più consoni alla loro essenza e ai loro obiettivi, intenti tutt'altro che semplici in un contesto di guerra globale al terrorismo<sup>46</sup>. Per diversi anni, il *network* *jihadista* non è riuscito a trovare contesti geo-politici che

---

<sup>43</sup> Gli U.S.A., nel 2002, con la *National Security Strategy*, hanno confermato la propria determinazione e autorità nel combattere il terrorismo – concepito come minaccia per la sopravvivenza della nazione – con ogni mezzo a loro disposizione, compresa la guerra da intendersi anche in via preventiva.

<sup>44</sup> Nel gennaio 2002, il regime dei Talebani è crollato ma questo non ha comportato la fine dei bombardamenti culminati nella battaglia di Tora Bora nella quale i militari U.S.A. hanno cercato – senza riuscirci – di snidare lo "sceicco del terrore".

<sup>45</sup> Hanno ormai abbandonato l'Afghanistan, divenuto inagibile, spostandosi nel vicino Pakistan.

<sup>46</sup> *Al-Qaeda* e le sue filiazioni, infatti, in questa fase, sono più forti nei deboli Paesi africani dove il governo non riesce a mantenere l'ordine e il controllo sul territorio.

permettessero la creazione di campi di addestramento, di scuole e di infrastrutture in generale – nonostante ciò, *al-Qaeda* non è scomparsa ma è divenuta una sorta di “nebulosa” i cui vertici hanno operato in clandestinità e senza sede servendosi abilmente dei mezzi mediatici<sup>47</sup> (FASANI, 2014: 41-52). Nonostante questa radicale metamorfosi inerente l'*hardcore* qaedista, in Europa vengono realizzati due grandi attentati: il primo a Madrid, l'11 marzo 2004, alla stazione Hatocha, che ha causato 192 morti e 1800 feriti; il secondo, dopo oltre un anno dai fatti di Madrid, è avvenuto a Londra il 7 luglio 2005 (i morti sono stati 52 e i feriti 700). Gli attentati in Occidente non hanno rappresentato l'unico scopo della rete jihadista, forti legami permanevano anche nei fronti di guerra dove alle “vecchie zone calde” se ne aggiungevano di nuove come in Iraq – i *mujaheddin* volontari, reclutati anche nei Paesi occidentali, venivano direttamente inviati al fronte dove, dopo una fase di intenso addestramento, venivano mandati a combattere. A partire dal 2007 si è avuta un'importante riviviscenza di *al-Qaeda* al confine tra Afghanistan e Pakistan dovuta allo spostamento delle attenzioni statunitensi dal contesto afgano a quello iracheno: la relativa apertura della “morsa” militare ha prodotto, per i terroristi, una situazione locale di maggior distensione nella quale qaedisti e Talebani hanno ripreso a organizzarsi (RIEDEL, 2007: 108 ss.). L'*hardcore* è riuscito quindi a riorganizzarsi e a rimpiazzare i membri caduti, dispersi e arrestati – il *network* ha dimostrato la capacità di rigenerarsi ininterrottamente grazie alla comparsa sulla scena di nuove leve e di emergenti personalità carismatiche. Tutto ciò, però, non ha evitato che, soprattutto dal 2008 in poi, siano comparsi all'interno di *al-Qaeda* forti contrasti volti a minarne l'unità. Il 2 maggio 2011, un *commando* dei corpi speciali statunitensi fa irruzione in un *compound* di Abotabat (Pakistan) e uccide Osama bin Laden, barricato lì con i suoi fedelissimi.

I consistenti contrasti sorti all'interno e la morte del suo *leader* storico fanno sì che, per *al-Qaeda*, inizi una fase di declino – al declino della rete qaedista non corrisponde, però, un declino

---

<sup>47</sup> In tal senso va letta la nascita del *Global Islamic Media Front* (GIMF), la cui funzione principale è stata quella di videoregistrare e mandare su Internet filmati con finalità propagandistiche, spesso sottotitolati in lingua inglese per una maggiore diffusione.

altrettanto importante del jihadismo militante e del terrorismo islamista. Ad esercitare un'irresistibile *vis* attrattiva per i nuovi jihadisti è un'altra organizzazione ancor più spietata e sanguinaria: l'ISIS.

### 5.2. *Lo Stato islamico.*

L'ISIS – in arabo *Daesh* (acronimo di *al-Dawla al-Islāmiyya fi al-Irāq wa I-Shām*) – costituisce l'organizzazione terrorista di matrice islamico-integralista al momento più attiva e più temibile<sup>48</sup>. Essa è balzata agli onori della cronaca mondiale negli ultimi anni con gli attacchi violenti e sanguinosi in Tunisia e in Francia<sup>49</sup>.

Le origini dell'organizzazione terroristica, però, risalgono al decennio precedente. Un ruolo basilare in questo percorso appartiene al famigerato terrorista al-Zarqawi che ha creato la fazione *qaedista* in Iraq innescando, in tal modo, un lungo processo culminato con la nascita dello Stato islamico. Gli obiettivi e le strategie di al-Zarqawi non sono diversi da quelli di al-Baghdadi, attuale *leader* dell'ISIS – le linee guida possono sintetizzarsi in sette punti: non riconoscimento dei confini tracciati dalle potenze coloniali<sup>50</sup>, la scelta di una forma di lotta radicale, un rapporto difficile con la direzione centrale di *al-Qaeda*<sup>51</sup>, la guerra totale agli sciiti, l'uso

<sup>48</sup> Un'altra organizzazione terrorista altrettanto sanguinaria è *Boko Haram* (da una locuzione *hausa* che letteralmente in italiano è traducibile come "l'istruzione occidentale è proibita") – di matrice jihadista sunnita, opera soprattutto nel Nord della Nigeria. Anche se la sfera d'azione di *Boko Haram* è nettamente più circoscritta rispetto a quella dell'ISIS, in quanto a determinazione e crudeltà non le è senz'altro seconda.

<sup>49</sup> Oltre agli attacchi avvenuti la sera del 13 novembre 2015, va ricordata la sparatoria del 7 gennaio 2015 (alle 11.30 circa) quando due terroristi mascherati e armati di fucili mitragliatori AK-47 sono entrati negli uffici della rivista *Charlie Hebdo* e hanno aperto il fuoco contro i dipendenti al grido di *Allāh Akbar* ("Dio è grande"). I morti sono stati 17 e i feriti 11. Il periodico *Charlie Hebdo* è stato preso di mira dai terroristi islamisti per aver ripubblicato – nel febbraio 2006 – una serie di vignette satiriche sul profeta Maometto, già pubblicate in precedenza dal giornale *Jylands-Posten*. Un religioso vicino all'ISIS ha annunciato, durante un sermone a Mosul in Iraq, che l'ISIS stessa è stata la responsabile dell'attentato.

<sup>50</sup> Confini stabiliti dal c.d. accordo Sykes-Picot del 1916 raggiunto a seguito dei negoziati intercorsi dalla Francia e dalla Gran Bretagna – con l'assenso della Russia – e finalizzato a definire le rispettive sfere d'influenza nel Medio Oriente, successivamente alla sconfitta dell'impero ottomano nella prima guerra mondiale.

<sup>51</sup> *Al-Qaeda*, infatti, non era d'accordo con gli eccidi di massa compiuti nell'area irachena.

della rete Internet per diffondere le esecuzioni filmate degli ostaggi<sup>52</sup>, il ricorso ai *kamikaze* e l'offensiva contro gli alleati occidentali. Al-Zarqawi ha un passato violento ma le sue tendenze islamico-radicali iniziano a sbocciare alla fine degli anni Ottanta quando decide di partire per l'Afghanistan per combattere gli invasori sovietici – arriva tardi ed è costretto ad accontentarsi di un lavoro da giornalista per una testata *jihadista*. Dopo un periodo trascorso in un carcere di massima sicurezza in Giordania, nel 2000 si trasferisce nuovamente in Afghanistan dove inizia ad intrattenere un rapporto con *al-Qaeda* – intende creare un suo gruppo ma non vuole sottomettersi ai capi e, per questi motivi, suscita diffidenza nella gerarchia guidata dallo sceicco bin Laden. Nel 2003, con l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, al-Zarqawi comprende che è giunto il suo momento ed è consapevole che, per imporsi, deve seminare il caos tramite azioni ed attentati terroristici da eseguire con modalità estremamente crudeli e spettacolari – nell'estate 2003, manda un attentatore suicida contro l'ambasciata giordana in Iraq, successivamente nel mirino c'è la sede dell'O.N.U. a Baghdad davanti agli uffici della Croce Rossa. Nel novembre 2003, fa convergere i suoi attacchi nei confronti di una serie di postazioni militari causando vittime anche tra i civili – tra questi l'attentato alla base italiana di Nassirya dove perdono la vita ventotto uomini (19 italiani e 9 iracheni). Al-Zarqawi innalza poi il livello dello scontro con gli sciiti al fine di neutralizzare una comunità sulla quale poggia il potere dei nuovi governi – per realizzare i suoi scopi il terrorista giordano ha bisogno di molti "martiri", ne recluta a dozzine nei Paesi arabi ma anche nel vecchio continente tra le grandi comunità musulmane, siano essi semplici combattenti o elementi disposti a guidare un'autobomba. Nell'ottobre 2004, al-Zarqawi denomina il suo movimento *Al Qaeda nella terra della Mesopotamia* e dichiara la sua fedeltà allo sceicco Osama Bin Laden ma i rapporti tra i due proseguono con una certa diffidenza – Bin Laden, nel luglio 2005, invia una lettera al terrorista giordano tramite la quale gli consiglia di espellere le forze U.S.A. dall'Iraq, di creare uno stato islamico, di avviare il *jihad* nei Paesi confinanti e di muovere guerra a

---

<sup>52</sup> Nel giugno 2014, l'ISIS uccide Jim Foley – è stata la prima decapitazione di un giornalista occidentale da quando Daniel Pearl, inviato dell'*Wall Street Journal*, è stato gozzato da una cellula di *al-Qaeda* nel 2002, a Karachi in Pakistan.

Israele. Questa lettera costituisce un tentativo, sollecitato dallo stesso Bin Laden, per irreggimentare al-Zarqawi in quanto i massacri di centinaia di musulmani perpetrati da quest'ultimo sono controproducenti, non aiutano a creare un fronte comune. I rapporti tra il giordano e la centrale di *al-Qaeda* si fanno sempre più tesi sino a quando, il 7 giugno 2006, una *task force* statunitense riesce a stanare ed uccidere al-Zarqawi (OLIMPIO, 2015: 15-23).

Nell'ottobre 2006, la *leadership* del movimento passa di fatto nelle mani dell'egiziano Abū Ayyūb al-Masrī. Viene quindi annunciata la fondazione dello Stato islamico dell'Iraq (ISI) che comprende i sei governatorati maggiormente sunniti dell'Iraq – l'intenzione è quella di sottrarre potere nell'area centrale ed occidentale del Paese per fondare un califfato. Durante il 2008 una serie di offensive militari statunitensi e irachene riescono a scacciare i ribelli pro-Stato islamico dell'Iraq dai loro rifugi sicuri verso l'area della città di Mosul nel nord del Paese – l'ISI versa in uno stato di grande crisi. Il 18 aprile 2010, Abū Ayyūb al-Masrī – e il suo braccio destro Abū Omar al-Baghdādī – vengono uccisi nel corso di un'incursione irachena e statunitense nei pressi di Tikrit. La svolta giunge nel 2011 con i disordini che avvengono in Siria, un Paese dove – ai tempi dell'invasione internazionale dell'Iraq – i jihadisti avevano le loro retrovie sicure perché il regime di Assad temeva di divenire la prossima vittima della coalizione internazionale e sosteneva la guerriglia contro gli U.S.A. e i loro alleati. L'insurrezione contro Assad – durante le c.d. "primavere arabe" – ha creato quel vuoto di potere a cavallo tra le frontiere di Iraq e Siria nel quale si inserisce l'operato dell'ISI per realizzare i propri disegni. È in questa fase che inizia a distinguersi la figura di Abū Bakr al-Baghdādī – attuale califfo dello Stato islamico – che inizia ad inviare in Siria membri iracheni e siriani dell'ISI con esperienza nella guerriglia per formare un'organizzazione all'interno del Paese. All'inizio i jihadisti hanno trovato il sostegno nella coalizione di insorti contro Assad, il nemico comune fungeva da collante tra le milizie integraliste e quelle laiche e progressiste – solo che queste ultime sono state progressivamente espropriate del controllo del territorio<sup>53</sup>.

---

<sup>53</sup> Il gruppo di combattenti e terroristi inviati da al-Baghdadi in Siria, nel gennaio 2012, assume la denominazione di *Jabhat al-Nusra li-Ahl al Shām* meglio conosciuto come Fronte al-Nusra. Il Fronte al-Nusra è cresciuto rapidamente divenendo una forza combattente sostenuta dall'opposizione siriana laica e progressista.



Buona parte dei combattenti impegnati nella guerra civile siriana sono volontari stranieri, i c.d. *foreign fighters*, che provengono dai Paesi arabi e caucasici ma anche da quelli occidentali<sup>54</sup>. Abū Bakr al-Baghdādī è nato nel 1971 e proviene da Samarra – la sua famiglia non è certo benestante, però è imparentata con ufficiali del regime e questo le permette di vivere tranquilla. È paranoico per la sicurezza, non ama apparire in pubblico, si affida ad una struttura orizzontale che lascia autonomia operativa, è assistito da ex ufficiali di Saddam Hussein – tra questi un'importanza primaria la riveste Samīr Abū Muhammed al-Khalifāwī, meglio noto con lo pseudonimo di Haji Bakr, un ex colonnello dei servizi segreti dell'aeronautica militare<sup>55</sup> – che mettono in piedi un movimento che combina guerriglia e terrorismo. Su queste basi, nel maggio 2012, viene nominato nuovo comandante dello Stato islamico dell'Iraq e, a settembre 2013, annuncia la creazione dell'ISIS, lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante. Al-Baghdadi mira a consolidare il proprio territorio per poi espandersi – il suo intento principe è annientare gli sciiti e minare progressivamente l'apparato di sicurezza iracheno. Non si cura minimamente del confine con la Siria e allarga la sua azione nel vicino Paese sfruttando al meglio la crisi – con bombe, attacchi suicidi e omicidi mirati edifica il suo regno con la proclamazione del Califfato, il 29 giugno 2014, seguita da un nuovo cambio di nome: Stato islamico (IS). In tal modo sancisce definitivamente la frattura con *al-Qaeda* centrale non curandosi minimamente della scomunica di al-Zawahiri. Al-Baghdadi è protetto da un apparato di sicurezza formidabile ed è attento a non usare strumenti elettronici facilmente intercettabili – muta conti-

---

<sup>54</sup> Almeno 15.000 miliziani sono *foreign fighters*, più o meno il 20% del totale dei combattenti, considerando sia le formazioni di matrice religiosa che quelle laiche.

<sup>55</sup> Tutti coloro che hanno avuto a che fare con Haji Bakr lo hanno definito un fervente nazionalista, assolutamente ateo – è tra quelli che, nel 2010, constatato che le promesse fatte dal nuovo governo di Baghdad, al tempo della lotta contro al-Qaeda non si concretizzavano, hanno iniziato a lavorare alla riscossa sunnita. Costui sembra essere la vera “eminenza grigia” dell'ISIS. Egli indica chiaramente ai suoi uomini – ciò emerge da un documento di 31 pagine venuto in possesso al settimanale tedesco *Der Spiegel* alla fine del 2014 – che Abū Bakr al-Baghdādī è stato scelto per dare una copertura “religiosa” a quello che è un mero piano di acquisizione di risorse, territorio e potere. Le differenze religiose – contro i cristiani, gli sciiti e i curdi – vanno utilizzate per dividere le comunità.

nuamente “residenza” per sfuggire ai droni statunitensi e alle spie (OLIMPIO, 2015: 23-27).

Una politica palesemente espansionistica come quella dell'ISIS – affiancata dal lancio di operazioni terroristiche e dal sostegno di movimenti politici affini in tutto il mondo – richiede un continuo flusso di denaro; per questi motivi, un elemento chiave per comprendere a fondo la scalata al potere dell'organizzazione è quello economico. Il fabbisogno di soldi, peraltro, cresce esponenzialmente quando, oltre al terrore, si deve anche gestire un'azione che intenda controllare e amministrare un territorio. Secondo un importante studio della *Rand Corporation* – pubblicato dal *New York Times* – i proventi dell'ISIS del 2014 vanno così ripartiti: 20 milioni di dollari dai riscatti per i rapimenti di occidentali o di personalità locali appartenenti a famiglie agiate; oltre 500 milioni di dollari provenienti dagli assalti alle banche delle città conquistate; oltre 600 milioni di dollari dalle “tasse” e dalle estorsioni alle comunità locali<sup>56</sup> e 100 milioni di dollari dal commercio – o meglio contrabbando – del petrolio<sup>57</sup>. I *mujāhidīn*, inoltre, hanno fatto incetta di una grossa quantità di mezzi iracheni, abbandonati nella disordinata fuga dai governativi. Un'altra fonte economica importante è l'*Hawala*, un sistema informale gestito da intermediari e corrieri che portano all'organizzazione le donazioni raccolte in tutto il mondo da associazioni e privati – il danaro contante, con una serie di passaggi che si fondano su un sistema di fiducia e di garanzia e pertanto “non tracciabili”, percorre come una staffetta tutto il mondo sino ad arrivare in Iraq e in Siria. Vi è poi la gestione delle dighe e dei pozzi in quanto, in una regione con scarse riserve idriche come la Mesopotamia, il controllo dell'acqua garantisce potere<sup>58</sup> (ELIA,

---

<sup>56</sup> I *mujāhidīn* hanno puntato i posti di confine, i ponti e i passaggi obbligati sui quali si sono installati costringendo coloro che volevano transitare al pagamento di un pedaggio. Altro settore nel quale sono forti le imposizioni dell'ISIS è quello dell'agricoltura.

<sup>57</sup> Questi dati non tengono conto delle più recenti acquisizioni, provenienti da fonti russe, secondo le quali l'ISIS produrrebbe sino a 50.000 barili di greggio al giorno con proventi che supererebbero i 500 milioni di dollari l'anno – il principale acquirente del petrolio del *Daesh* sarebbe la vicina Turchia del presidente Erdogan.

<sup>58</sup> Gli assalti ai simboli culturali millenari delle regioni irachene e siriane, invece, vanno ricondotti essenzialmente ad una furia iconoclasta degli integralisti islamici ma non va escluso che essi possano essere finalizzati anche ad aumentare il prezzo dei reperti archeologici che mercanti d'arte occidentali senza scrupoli sono pronti a pagare per assicurarseli.

2015: 9-11). Queste ingenti quantità di ricchezza hanno permesso al califfo Abū Bakr al-Baghdādī di fornire ai suoi uomini condizioni di vita accettabili; nel secondo semestre del 2014, un *mujāhidīn* ha ricevuto in media tra i 120 e i 150 dollari al mese, un ufficiale circa 300; un salario integrato dalla disponibilità di una casa (requisita alle comunità rese schiave), dai contributi per i figli e dalla distribuzione di cibo. Anche ai civili – perlomeno a coloro che obbediscono senza fiatare e rispettano pubblicamente i precetti religiosi – non viene fatto del male e viene garantita loro istruzione, acqua potabile, energia elettrica e pane.

Un altro punto importante nel *modus operandi* dell'ISIS è la sua penetrante strategia di comunicazione globale e di propaganda. Le terribili immagini delle esecuzioni pubbliche degli ostaggi e degli "infedeli" in genere – costoro non vengono solo uccisi ma la morte viene conferita loro con modalità particolarmente brutale e spettacolare – vengono rese pubbliche in tutto il mondo via *web* allo scopo di generare negli avversari grande terrore. *In primis* questo "messaggio" è diretto ai nemici iracheni per far sì che – nonostante un numero predominante di uomini e mezzi – i soldati di Baghdad fuggano senza opporre resistenza, abbandonando armi e territori. La pubblicità di tutto questo terrore – sono tutt'altro che rare le immagini di esecuzioni postate su *Twitter* o diffuse su *YouTube*<sup>59</sup> – ha un ulteriore obiettivo: esaltare le menti al fine di reclutare sempre più adepti e miliziani; i *social network*, le applicazioni e i *forum* sono un mezzo ottimale per raggiungere un pubblico sempre più ampio e parlare ai giovani – uomini e donne – andando a manipolare quei sentimenti di rabbia, protesta e confusione che sono presenti tra i migranti di seconda e terza generazione nelle periferie delle grandi metropoli occidentali. Le intenzioni della dirigenza non si fermano alla volontà di governare un potentato che comprende i territori posti tra l'Iraq e la Siria – il *Jihad* non ha confini, la rivoluzione fondamentalista va esportata, dalla Mesopotamia alla Penisola arabica, a tutto il Maghreb e oltre. Per queste ambizioni viene adottato il c.d. "modello *fast food*", lo Stato islamico

---

<sup>59</sup> Il 31 gennaio 2015, l'ISIS pubblica *online* un filmato che mostra il cadavere decapitato dell'ostaggio giapponese Kenji Goto. Un video pubblicato su Internet dai terroristi dell'ISIS – nel febbraio 2015 – mostra il pilota giordano Moath al-Kasasbeh rinchiuso in una gabbia e bruciato vivo. Questi sono solo due dei casi più famosi, tra varie decine di filmati davvero orribili diffusi sulla Rete dai militanti del *Daesh*.

diviene un *brand* – non tanto diverso dai grossi marchi commerciali – a disposizione dei gruppi integralisti che operano in tutto il mondo<sup>60</sup>. «Nel nome di Dio, clemente e misericordioso, giuriamo la nostra fedeltà all'Emiro dei Credenti e Califfo dei Musulmani, ...»<sup>61</sup> è la c.d. *Bay'a* – un misto tra un giuramento sotto l'albero di Maometto che garantisce la fedeltà, una sorta di accordo commerciale e un'affiliazione religiosa – che si recita davanti ad una videocamera, si *twitta* e poi si aspetta che il califfo al-Baghdādī mandi un suo emissario affinché si possa fondare una “succursale” dello Stato islamico. La *Bay'a* è stata recitata in tanti luoghi – posti a volte a decine di migliaia di chilometri dall'Iraq: dalle foreste vulcaniche di Giava al Sahel, dalle Filippine alle montagne della Cabilia in Algeria, dalla Nigeria alla roccaforte dei talebani in Uzbekistan, ecc. Stessa cosa è avvenuta in Libia, territorio che attira in maniera particolare per l'anarchia in cui è precipitato e per i pozzi petroliferi incustoditi – anche l'Egitto sta rappresentando una zona di grande interesse per l'ISIS. Questa strategia operativa – una sorta di “*franchising* del terrore” – trova ulteriori conferme nelle informazioni carpite dall'*intelligence* occidentale in passato – in particolare, nel 2007, nella provincia irachena di Al Anbar, un'unità di *marines* americani ha trovato in un'abitazione locale alcuni *personal computer* con all'interno circa 1.200 file che spiegavano come funzionava il *franchising* del nascente ISIS. Esso veniva gestito proprio come un colosso dell'industria e il modello al quale si ispirava era il c.d. *M-Form*, il modello organizzativo multi-divisionale della grande impresa, materia che si studia nei corsi di economia aziendale e che contempla una rete mondiale di divisioni autofinan-

---

<sup>60</sup> Il primo ad adottare questo sistema è stato Osama Bin Laden – nei primi anni del nuovo millennio, il *brand* di *al-Qaeda* è divenuto talmente popolare nell'area dell'integralismo islamico da costringere lo sceicco ad inventarsi un sistema per tenere uniti – sotto la stessa bandiera – decine di gruppi locali che cercavano visibilità mondiale con attentati clamorosi. *Al-Qaeda* si è così trasformata in un “database globale” instaurando una sorta di “*franchising* del terrore” con pari obblighi dall'una e dall'altra parte: la centrale offriva il logo, i Tg in prima serata e qualche *foreign fighter* ; ai qaedisti locali, invece, spettava provvedere all'addestramento, al finanziamento e, infine, all'attentato.

<sup>61</sup> «... Ibrahim Ibn'Awad Ibn'Ibrahim al-Badri al-Husaini al-Quraishy al-Baghdadi! A lui vanno il nostro ascolto e la nostra obbedienza, nella fortuna e nelle avversità, nei momenti di prosperità e di difficoltà, e il rispetto verso i suoi ordini sull'imposizione della religione di Dio e del *jihad* contro i nemici di Dio!...».

ziate, competenze suddivise per aree geografiche, agenti locali, piccole cellule operative, reclutatori, circolazione veloce delle informazioni, *cash flow* per promuovere autonomamente il prodotto, reinvestimento immediato del danaro proveniente da rapimenti, estorsioni, bottini di guerra, contrabbando, ecc. (BATTISTINI, 2015: 109-124).

## 6. Strategie e normative di contrasto.

La sfida al terrorismo jihadista ha costretto gli Stati dell'Occidente a correre ai ripari organizzando – nel minor tempo possibile – la risposta maggiormente efficace. Quest'operazione politica e giuridica ha fortemente impegnato gli Stati *de quibus*, chiamati a misurarsi con un nuovo tipo di criminalità che, da subito, si è distinta per il suo carattere subdolo e sfuggente. La definizione di "criminalità" per il terrorismo islamista implica implicitamente una scelta di posizione – difatti, per gli Stati Uniti, soprattutto dopo gli attacchi alle Torri Gemelle (2001)<sup>62</sup>, il terrorismo in esame e i suoi attori non vanno considerati dei criminali ma dei veri e propri nemici dello Stato e del popolo americano. Questo doppio binario riflette rispettivamente la posizione dei Paesi dell'Europa continentale, tra cui l'Italia, e quella tenuta dai Paesi anglosassoni (*in primis* dagli Stati Uniti). La risposta antiterroristica statunitense è stata notevolmente più drastica rispetto a quella europea in ragione, molto probabilmente, del fatto che sul suo territorio sia stato realizzato l'attentato terroristico – di matrice jihadista – più imponente e sanguinoso di tutti i tempi.

### 6.1. La risposta americana.

Negli Stati Uniti c'è stato un irrigidimento di tutto il diritto penale sostanziale e processuale in relazione alle fattispecie criminose inerenti l'area del terrorismo, del fondamentalismo islamico e dell'immigrazione. Il 14 settembre 2001, 13 giorni dopo i gravissimi fatti avvenuti a New York, il presidente George W. Bush sottoscriveva il XXXII *National Emergency Act*, una legge federale tramite la quale dichiarava lo stato d'emergenza nazionale – un

---

<sup>62</sup> Sin da subito, gli attentati dell'11 settembre, infatti, sono stati considerati come un attacco bellico implicante l'inizio di una guerra.

provvedimento straordinario emanato per alzare il livello di guardia ed evitare un nuovo attacco terroristico sul suolo americano. Dopo un mese, veniva emanato lo *Usa Patriot Act* (*Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act*), un testo legislativo molto complesso di quasi 400 pagine che ha emendato tante leggi federali esistenti e che è stato seguito – a livello locale – da connessi atti di origine statale (c.d. “*Fellow Patriot Acts*”). Da un punto di vista sostanzialistico, l’irrigidimento *de quo* è avvenuto lungo 3 direttrici. *In primis*, con l’introduzione di una definizione del “terrorismo” ampia ed imprecisa sino a poter essere adoperata per combattere forme di criminalità comune come le azioni delittuose delle bande di strada. Poi, con la previsione di una moltitudine di reati ostativi che hanno arretrato di parecchio la soglia di punibilità sino alla repressione di comportamenti prodromici notevolmente lontani dal commettere fatti di terrorismo; la Sez. 817 dell’*Usa Patriot Act*, ad esempio, punisce – con sanzioni compatibili esclusivamente con reati di tipo terroristico – il mero possesso di tossine e agenti biologici senza che rilevi alcuna forma di dolo specifico e bastando, con una formula fortemente carente in punto di tassatività, che essi siano «... in quantità tale da non poter essere ragionevolmente giustificati con uno scopo pacifico. ...»<sup>63</sup>. Infine, si è avuto un forte e generale inasprimento delle pene in relazione ai reati di terrorismo – la Sez. 811 dell’*Usa Patriot Act* ha previsto l’effettiva parificazione *quoad poenam* del delitto consumato con quello tentato nel caso di *conspiracy* per commettere fatti di terrorismo<sup>64</sup>.

Nel settore processual-penalistico c’è stato, invece, un meticoloso e considerevole accrescimento delle facoltà e dei poteri riservati alla Magistratura inquirente e alle Forze di polizia, soprattutto nell’ambito degli strumenti di indagine considerati maggiormente invasivi e limitanti per quanto atteneva le garanzie e i diritti individuali come arresti, intercettazioni, sequestri, per-

---

<sup>63</sup> Altra condotta prodromica molto lontana dall’eventuale commissione di fatti di terrorismo che viene repressa duramente è quella prevista dalla Sez. 803 dell’*Usa Patriot Act* che punisce chiunque dia asilo o comunque nasconda individui che sappia essere o «... abbia fondamento di ritenere...» possano essere terroristi.

<sup>64</sup> Stesso discorso è valido per la Sez. 814 dell’*Usa Patriot Act* che prevede l’aggravamento del trattamento sanzionatorio per le attività di cyberterrorismo.

quisizioni, ecc. Per di più, era presente la tendenza a camuffare come misure di diritto amministrativo misure che, invece, erano prettamente di natura penalistica in quanto andavano chiaramente a limitare la libertà personale.

La risposta statunitense al terrorismo jihadista non si è limitata esclusivamente ad un irrigidimento del diritto penale sostanziale e processuale – con il *Military Order* del 13 novembre 2001<sup>65</sup>, promulgato dall'ex presidente George W. Bush, è stata prevista la sottoposizione dei presunti terroristi islamici alla giurisdizione delle c.d. *Military Commission*, uno degli strumenti più controversi nella storia della lotta al terrorismo. Il *Military Order* ha stabilito che i soggetti, indicati dal presidente degli Stati Uniti come *enemy alien* o *enemy combatant*<sup>66</sup> possono essere detenuti *sine die* in apposite strutture e devono essere giudicati solo da commissioni militari – agli stessi non vanno applicate le garanzie riservate ai “comuni imputati” di reati non terroristici e nemmeno i diritti propri dei prigionieri di guerra contemplati dalla Convenzione di Ginevra (1949)<sup>67</sup>. Per costoro si aprono le porte delle “carceri speciali” – tra queste, la più famigerata è sicuramente la base della Marina Militare U.S.A. sita in Guantanamo Bay a Cuba – con la probabile sottoposizione ad un processo regolato da norme del tutto particolari.

---

<sup>65</sup> *Military Order, Detention, Treatment, and Trail of Certain Non-Citizens in the War Against Terrorism.*

<sup>66</sup> La Sez. 2 del *Military Order* ha disposto che è il Presidente a stabilire quali soggetti debbano essere considerati “nemici pubblici” sulla base di due elementi, la cui concreta sussistenza viene incontestabilmente decisa dallo stesso Presidente: 1) che vi sia ragione di credere che gli stessi siano terroristi; 2) che sia nell'interesse della Nazione che costoro vengano sottoposti al regime processuale e penitenziario stabilito dal *Military Order*. Quest'ultimo stabilisce che può essere considerato terrorista colui che: – «è o è stato membro dell'organizzazione conosciuta come *al-Qaeda*»; – «ha commesso, aiutato, supportato, o cospirato per commettere atti di terrorismo internazionale, o atti preparatori, che hanno causato, rischiato di causare o avevano quale scopo la causazione di danni o altri effetti negativi sugli Stati Uniti, la cittadinanza, la sicurezza nazionale, la politica estera, l'economia»; – o ha consapevolmente ospitato uno o più dei soggetti descritti nei precedenti paragrafi.

<sup>67</sup> Si tratta di quei diritti abitualmente riconosciuti dai tribunali militari. Va comunque preso atto che le Commissioni militari – con il passare del tempo – hanno comunque cambiato il loro atteggiamento seguendo una linea “più morbida” con l'emissione di declaratorie d'incompetenza e di provvedimenti timidamente garantisti.

Tali norme – molto lontane da un sistema accusatorio moderno e democratico e molto vicine ad processo inquisitorio d'altri tempi – sono state emanate dal Ministero della Difesa su delega del Presidente; esse sono contenute nel *Military Commission Order No. 1* del 21 marzo 2002 e poi in una serie di *Military Commission Instructions* (2006). Quanto stabilito nelle norme in esame si discosta molto dai principi garantistici del *due process of law* costituzionalizzati nel VI Emendamento alla Costituzione U.S.A., all'interno del c.d. *Bill of Rights*<sup>68</sup>. Le regole processuali dirette a disciplinare i processi avanti le *Military Commissions*, tendono, infatti, ad una maggiore centralizzazione dei poteri dei vari ministeri e ad una diminuzione dei diritti degli imputati – tra queste, le più importanti prevedono: – tutti i membri delle *Military Commissions* sono nominati dal Presidente degli Stati Uniti o dal Segretario della Difesa; il Procuratore Capo, i Procuratori ed i loro assistenti sono tutti nominati dal Ministero della Difesa; tutti membri del *Review Panel* dipendono dal Ministero della Giustizia; lo stesso collegio difensivo dell'imputato fa parte dell'organico dell'Ufficio legale del Ministero della Difesa e le possibilità di nomina di un difensore di fiducia è puramente teorica in ragione di una serie di consistenti limiti<sup>69</sup>; l'imputato non viene necessariamente messo a conoscenza di tutte le prove a suo carico, né dell'identità degli eventuali testimoni; ecc.<sup>70</sup>. Per di più, a coloro che vengono condannati viene applicata una pena scelta in maniera discrezionale dalla com-

---

<sup>68</sup> VI Emendamento alla Costituzione U.S.A.: «In ogni processo penale, l'accusato avrà diritto ad un procedimento pronto e pubblico, con una giuria imparziale di persone dello Stato e del distretto in cui il delitto sia stato commesso; il quale distretto dovrà essere previamente determinato dalla legge; e avrà il diritto di essere informato della natura e del motivo dell'accusa; di esser posto a confronto coi testi a suo carico; di avere strumenti cogenti per ottenere testimonianze in proprio favore, e di avere l'assistenza di un avvocato per la sua difesa». Qui rileva anche quella parte del V Emendamento che dispone: «Nessuno potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza un giusto processo».

<sup>69</sup> Tra questi, la previsione che un'eventuale nomina di un difensore di fiducia non si sostituisce ma si affianca al collegio difensivo nominato dal potere esecutivo.

<sup>70</sup> Ancora: – il processo non è pubblico; – non c'è la giuria; – la Commissione militare può tenere conto di tutti gli elementi di prova, indipendentemente dalla loro fonte e dalle loro modalità di ingresso nel processo; – l'imputato non ha diritto ad un appello davanti ad un giudice indipendente; – ecc.



missione militare la quale può irrogare la confisca e, addirittura, la pena capitale – in quest'ultimo caso occorre l'unanimità all'interno di una commissione composta almeno da 7 membri giudicanti. La creazione di giudici speciali *ad hoc* deputati esclusivamente a giudicare determinati soggetti per certi reati; la valutazione spedita, sommaria e discrezionale delle fonti di prova caratterizzate da un'origine varia e non sempre accertabile, l'accettazione delle voci correnti tra il popolo e la cattiva reputazione; ecc. Si tratta di un chiaro ed evidente ritorno al sistema processuale applicato dalla Santa Inquisizione sin dal tardo Medio Evo.

Gli Stati Uniti hanno inteso, per di più, adottare una serie di "misure antiterrorismo" molto "dure" che – programmate e ordinate dal presidente Bush o comunque dal potere esecutivo – sono rimaste a lungo tempo segrete. *In primis*, le c.d. *Extraordinary Renditions*, una sorta di "trasferimenti straordinari" tramite i quali gli Stati Uniti possono richiedere – e nella maggior parte dei casi ottenere – ai Paesi amici la consegna di soggetti, ritenuti presunti terroristi sulla base di informazioni provenienti dall'*intelligence*<sup>71</sup>, al fine di trasferirli successivamente in luoghi di detenzione siti nel Maghreb o in Medio Oriente per essere custoditi ed interrogati<sup>72</sup>. Il *Terrorism Surveillance Program*, un enorme programma di intercettazioni non autorizzate posto in essere dall'Amministrazione statunitense nei confronti dell'intera cittadinanza con evidenti violazioni della libertà di pensiero e del diritto alla riservatezza<sup>73</sup>. Un altro notevole attacco alla *privacy* delle persone si è avuto con le *National Security Letters* (NSL) che permettevano all'F.B.I. – tramite l'invio di una richiesta scritta riservata – di ottenere da operatori telefonici, biblioteche, organizzazioni private i dati – anche sensibili – dei propri utenti, scavalcando la normale prassi giuridica

<sup>71</sup> Trattasi spesso di informazioni di dubbia provenienza e affidabilità.

<sup>72</sup> Nella maggior parte dei casi – in relazione a questi trasferimenti – non è stata osservata alcuna forma di estradizione per soggetti neanche posti sotto giudizio e dotati spesso dello *status* di rifugiato politico. In alcuni casi, peraltro, si è trattato di veri e propri rapimenti (*abductions*) – organizzati con la compiacenza dei servizi segreti dei Paesi che ospitavano il presunto terrorista – come nel "caso Abu Omar".

<sup>73</sup> Altre misure di controllo di tal genere – più trasparenti ma sempre poco rispettose dell'altrui *privacy* – sono le complesse dinamiche di limitazione nei voli aerei e di controllo/schedatura dei passeggeri.

tesa a garantire le libertà basilari dell'individuo<sup>74</sup> (FASBENDER JACOBETTI, 2010: 140-141). In questa direzione vanno lette anche diverse procedure operative del personale di custodia impiegato nella base di Guantanamo Bay; una parte di queste, inizialmente celate all'interno di un documento riservato recante data 23 marzo 2003, sono poi state divulgate dalla stampa americana e pubblicate su *Internet* – tra queste, vanno menzionate due forme di tortura psicologica<sup>75</sup>: l'utilizzo dei *Military Working Dog* (cani militari) da parte delle guardie finalizzato alla *psychological deterrence* nei confronti dei presunti terroristi o il *Behavior Management Plan*, un approccio molto duro ed ostile da applicare ai detenuti appena giunti alla base<sup>76</sup>. Infine, vanno considerate le forme di tortura c.d. "pure", prive cioè di alcun fine pratico e poste in essere – in assenza di ordini superiori e ufficialmente condannate dai vertici dello Stato – dal personale di custodia per mero gusto sadico o per motivazioni incomprensibili<sup>77</sup>.

A quasi 15 anni dagli attentati alle torri dell'*World Trade Center* (2001), la risposta degli Stati Uniti finalizzata al contenimento del terrorismo islamista – contraddistinta da forti e drastiche connotazioni – non ha comunque sortito gli effetti prefissati. La conduzione dei processi penali per reati di terrorismo da parte delle Corti federali ordinarie è apparsa senz'altro migliore, perlomeno più rispettosa delle

---

<sup>74</sup> La Suprema Corte statunitense, con una pronuncia del 2006, ha dichiarato le NSL incostituzionali. Le NSL – che, cosa ancor più grave, nell'oltre metà dei casi riguardavano persone fisiche e giuridiche non statunitensi – si sono rivelate spesso di scarsa utilità, anche per la presenza di consistenti imprecisioni negli archivi dei dati raccolti.

<sup>75</sup> Anche in assenza di documentazioni ufficiali, una serie di testimonianze provenienti dagli ambienti della CIA inducono a ritenere che, a Guantanamo ed i altre prigioni similari, nel corso degli interrogatori, siano state applicate in modo sistematico delle vere e proprie forme di tortura come lo *Water Boarding*, *l'Attention Grab*, *l'Attention Slap*, il *Long Time Standing*, ecc.

<sup>76</sup> Il "Piano di controllo comportamentale" si prefigge – attraverso massicce privazioni o limitazioni dei più elementari diritti della persona – di disorientare e terrorizzare i prigionieri al fine di ottenere la maggior quantità possibile di informazioni nel corso degli interrogatori. Esso si incentra sull'isolamento del prigioniero e sullo sviluppo di un rapporto di dipendenza tra quest'ultimo ed il carceriere che dovrà interrogarlo.

<sup>77</sup> Da vari rapporti dell'associazione *Amnesty International*, infatti, sono emersi atroci episodi di tortura perpetrati nel carcere iracheno di Abu Grahib che hanno fortemente impressionato l'opinione pubblica (*Amnesty International*, 2004).

garanzie e dei diritti civili degli imputati rispetto al *modus operandi* delle *Military Commissions* – nonostante questo *trend*, il Parlamento statunitense ha ribadito con il *Military Commission Act* dell'ottobre 2006, l'assenza della possibilità da parte delle Corti civili di ricevere e giudicare le richieste di *Habeas Corpus*<sup>78</sup> inoltrate dai detenuti per reati di terrorismo oltre al diniego, per questi ultimi, della facoltà di poter invocare i diritti stabiliti nella Convenzione di Ginevra. Solo la giurisprudenza, almeno sino al 2009, ha tentato di rendere più mite quest'andamento palesemente lesivo dei diritti umani dei prigionieri: difatti, varie pronunce della Corte Suprema hanno più volte ribadito il diritto all'*Habeas Corpus* dei presunti terroristi sancendo parallelamente l'illegittimità di alcune norme previste negli atti regolanti le *Military Commissions*. Quest'"approccio americano" nell'affrontare il problema del terrorismo islamista non è sostanzialmente mutato neanche con l'arrivo alla Casa Bianca del democratico Obama<sup>79</sup> – d'altronde un passo di tal genere non potrebbe essere fatto unicamente con l'abrogazione di una norma bensì sembrerebbe necessaria la profonda modifica di un intero paradigma legislativo e giudiziario che si basa sulla concezione del presunto terrorista jihadista come "nemico", e non come "normale" imputato titolare di diritti connessi alla sua difesa (FASANI, 2014: 105-122).

## 6.2. *La nostra risposta e quella comunitaria.*

L'Italia, così come altri Paesi europei, ha adottato una metodologia di ostruzione al terrorismo islamico non radicale come

---

<sup>78</sup> L'*Habeas Corpus* consiste nel diritto di richiedere a un giudice l'emissione di un ordine – diretto ad un'autorità pubblica che ha eseguito un arresto – per rendere ragione della detenzione di quella persona ed è considerato uno dei più efficienti sistemi di salvaguardia della libertà individuale contro detenzioni arbitrarie ed extragiudiziali. Su richiesta della persona arrestata, il magistrato ne ordina l'esibizione avanti a sé in udienza per verificare se sia ancora vivo, oltre all'accusa nei suoi confronti e alle circostanze dell'arresto. L'*Habeas Corpus* sostanzialmente è un appello al giudice contro una detenzione ingiustificata.

<sup>79</sup> Il presidente U.S.A. Obama, nei primi mesi del 2009, ha sottoscritto tre ordini esecutivi volti alla chiusura del carcere di Guantanamo, al superamento delle *Military Commissions* e alla piena parificazione tra imputati (con la sola esclusione dei "veri" combattenti) – successivamente, però, è ritornato sulle sue posizioni al punto che, oggi, la prigione di Guantanamo è ancora aperta e le Commissioni militari sono ancora operative, salvo la previsione di alcuni correttivi introdotti dalla giurisprudenza della Corte Suprema.

quella degli Stati Uniti – l'idea del terrorista jihadista come *enemy combatant* è stata rifiutata e il fenomeno terroristico *de quo* viene ricondotto nell'alveo della criminalità e quindi sottoposto alle regole del diritto e del processo penale. Pertanto, è stata esclusa ogni forma di giurisdizione speciale come le commissioni militari statunitensi così come è stata escluso il ricorso ad ogni tipo di tortura ed annichilimento dei diritti fondamentali dell'uomo<sup>80</sup>.

La quasi totalità delle fattispecie giuridiche antiterroristiche previste in Italia derivano dal rispetto di obblighi sovranazionali di incriminazione e, più specificamente, dall'attuazioni di due Decisioni Quadro della U.E. intervenute in materia di terrorismo. Con la prima, la 2002/475/GAI, il Consiglio dell'Unione Europea è riuscito a fornire una definizione unitaria e comune del terrorismo, almeno a livello regional-europeo, che può essere considerata realmente giuridica e che poi è confluita nell'ordinamento italiano all'art. 270-*sexies* Cod. pen. – essa ha armonizzato la definizione di "reati terroristici" in tutti i Paesi membri considerando il terrorismo come un *quid* prodotto della combinazione di due elementi: l'elemento oggettivo con riferimento «... ad un elenco di casi di grave condotta criminale (omicidio volontario, lesioni personali, cattura di ostaggi, estorsione, fabbricazione di armi, commettere attacchi o minacciare di compiere una delle precedenti azioni, ecc.) ...» e l'elemento soggettivo tenuto conto «... che tali atti sono considerati reati terroristici se commessi con l'o-

---

<sup>80</sup> Questo *trend* "più umano" rispetto a quello statunitense ha trovato un paio di eccezioni. La prima riguarda l'*abduction* dell'*imam* milanese Abu Omar posta in essere dalla CIA in accordo con i servizi segreti italiani (le pronunce delle Corti italiane hanno sancito che si è trattato di un'azione totalmente illegittima e realizzata in assenza di qualsivoglia presupposto legislativo o giudiziale). La seconda riguarda la regola d'ingaggio dei caccia dell'Aeronautica Militare che prevede la possibilità – da parte del Ministro della Difesa o di un suo sottosegretario – di ordinare l'abbattimento di un aereo civile che non risponda alle chiamate e che non consenta di essere identificato (in gergo aeronautico un aereo di questo tipo viene denominato *Renegade*); tale regola è stata emanata, in esecuzione della direttiva NATO MCM-062-02, con un semplice decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante data 2 aprile 2004 – si tratta di una norma di emergenza contrastante *in toto* con il valore fondamentale del bene vita riconosciuto all'interno delle democrazie occidentali, immessa nell'ordinamento con una manovra "silenziosa" dell'esecutivo. In Germania, una norma analoga è stata immessa con una legge dello Stato dichiarata immediatamente incostituzionale nel 2006 dal *Bundesverfassungsgericht* tedesco.

biiettivo di terrorizzare gravemente una popolazione, costringendo ingiustamente un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere qualsiasi atto, o destabilizzando o distruggendo gravemente le strutture politiche, costituzionali, economiche e sociali alla base di un Paese o di un'organizzazione internazionale ...» La 2002/475/GAI, inoltre, definisce l'organizzazione terroristica come «... una associazione strutturata di più di due persone, costituita già da tempo, che agisce secondo modalità concertate ...» – all'art. 4 stabilisce anche l'obbligo per i Paesi membri di punire l'istigazione, il concorso ed il tentativo in relazione ai reati terroristici. La seconda importante Decisione Quadro è la 2008/919/GAI, la quale risulta non ancora del tutto attuata in Italia a differenza della Spagna dove ha determinato, però, un modello politico-criminale stentatamente compatibile con uno Stato di diritto. Essa impone la punizione delle condotte di arruolamento/addestramento a scopi terroristici sia "dal vivo" che tramite la rete Internet<sup>81</sup>, oltre ad obbligare gli Stati membri a criminalizzare la "provocazione per commettere reati di terrorismo" definita come «la diffusione, o qualunque altra forma di pubblica divulgazione, di un messaggio con l'intento di istigare a commettere uno dei reati [di terrorismo], qualora tale comportamento, che preconizzi direttamente o indirettamente reati di terrorismo, dia luogo al rischio che possano essere commessi uno o più reati». Il c.d. "mandato d'arresto europeo" – attuato con la Decisione Quadro 2002/584/GAI del Consiglio europeo – rappresenta un ulteriore strumento della U.E. per contrastare il terrorismo internazionale che ha permesso una svolta importante nella cooperazione giudiziaria in materia penale nell'ambito comunitario – esso è nato con l'obiettivo di accelerare e semplificare la procedura d'estradizione tra gli Stati membri, eliminando la fase preliminare "amministrativa" che rendeva lenta e difficoltosa l'attuazione del normale *iter* burocratico. Il mandato d'arresto europeo si inserisce pienamente nel progetto inerente la creazione

---

<sup>81</sup> Queste fattispecie incriminatrici erano già state introdotte in Italia nel 2005 con l'attuazione di una Convenzione del Consiglio d'Europa sempre del 2005. Tuttavia, la Decisione Quadro 2008/919/GAI ha inteso estendere ulteriormente – a livello interpretativo – la portata dei precetti sino ad includere le forme di diffusione di informazioni *in incertam personam* tramite strumentazioni telematiche.

d'uno "spazio giuridico europeo comune"<sup>82</sup> (ZANELLI-ROMEIO, 2002: 74).

La normativa della U.E. – anche se non raggiunge assolutamente gli eccessi toccati da quella statunitense – non è sicuramente "tenera" nei confronti dei militanti e delle organizzazioni jihadiste; peraltro, non è solo la matrice comunitaria a indurre verso un autoritarismo del diritto penale del terrorismo tenuto conto che un notevole apporto in tal senso è dato dalle modalità di attuazione degli atti comunitari a livello nazionale. Spesso, l'inettitudine e la pigrizia del legislatore nazionale fanno sì che l'attuazione degli atti comunitari venga affidata al potere esecutivo con una conseguente deparlamentarizzazione della politica criminale e un sempre maggiore ricorso agli strumenti del decreto-legge e del decreto legislativo. Il legislatore nazionale, per di più, tende a limitarsi alla riproduzione delle norme U.E. nell'ordinamento nazionale senza alcun filtro critico e senza alcuno sforzo sistemico di interconnessione delle norme nell'ordinamento italiano globalmente considerato (MASARONE, 2012: 319). Questa "svolta repressiva" del diritto penale non trova alcun freno nell'opinione pubblica. Difatti, durante i c.d. Anni di piombo, l'omicidio di un industriale o di un politico da parte dei brigatisti rossi poteva ottenere la comprensione da parte di alcuni attori sociali i quali, in alcuni casi, giungevano addirittura a condividere gli scopi ultimi della strategia criminosa brigatista – emblematico in tal senso era uno *slogan* appannaggio di alcuni ambienti della sinistra del tempo "Né con lo Stato, né con le BR" – ma tutto ciò non avviene con il terrorismo jihadista. La criminalità dei terroristi islamisti – che giunge sino al martirio e alle stragi indiscriminate di civili – è per gli occidentali talmente aberrante che nessuno è disposto a nutrire verso di loro un minimo senso di immedesimazione, simpatia o comprensione – tutti, invece, sono d'accordo sulla necessità di

---

<sup>82</sup> Ulteriori strumenti comunitari finalizzati alla lotta al terrorismo internazionale sono il Regolamento (CE) n. 881/2002 approvato dal Consiglio europeo nel maggio 2002 che impone precise misure restrittive nei confronti di persone ed entità associate ad organizzazioni terroristiche jihadiste e l'*European Security Strategy* (2003) che prevede una maggiore solidarietà tra gli Stati membri nell'affrontare tutti i problemi di sicurezza odierni come il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa (compresa l'ipotesi di un attacco NBCR), i c.d. *failed States* (Stati falliti), ecc.

procedere con una repressione penale durissima che non sia disposta a concedere alcuno sconto o garanzia.

La norma penale principe nella lotta al terrorismo islamista presente nell'ordinamento italiano è l'art. 270-*bis* Cod. pen.<sup>83</sup>, una norma nata da uno stato di emergenza che, anche nelle fasi successive, è stata connotata da questo carattere – la sua “nascita” e le sue successive modificazioni, infatti, sono caratterizzate dall'uso prevalente della decretazione d'urgenza da parte dell'esecutivo. Essa è stata introdotta nel codice penale con il d.l. n. 625/1979, convertito poi nella l. 15/1980 – l'intento del legislatore era quello di pervenire ad uno strumento più efficace, rispetto all'inadeguato art. 270 Cod. pen. (*Associazioni sovversive*), nel contrasto al fenomeno terroristico ideologico-politico che, negli anni Settanta, stava minando l'esistenza e la sicurezza dello Stato e dei cittadini. La norma *de qua*, peraltro, non ha avuto un grande riscontro applicativo negli anni Ottanta e altri reati – *in primis* la “banda armata” di cui all'art. 306 Cod. pen. – hanno caratterizzato gran parte dei capi d'imputazione nei processi contro il terrorismo eversivo di sinistra e di destra. Neanche negli anni Novanta ha avuto particolare fortuna – alla sfida con il terrorismo internazionale islamista era giunta impreparata perché la sua applicazione era limitata al contesto nazionale. Prima del 2001, infatti, l'art. 270-*bis* Cod. pen. era posto ad esclusiva tutela dell'ordinamento costituzionale italiano<sup>84</sup> e reprimeva esclusivamente le associazioni che si proponevano il compimento di atti di violenza realizzati sul territorio nazionale o comunque esecutivi di un programma diretto contro l'ordinamento costituzionale dello Stato italiano – restavano, quindi, escluse quelle organizzazioni che svolgevano sul territorio italiano funzioni meramente logistiche o preparatorie in favore di fazioni straniere le quali intendevano realizzare atti violenti, con finalità terroristiche, diretti contro Stati od organizzazioni esteri. Queste peculiarità sussidiarie caratterizzavano – e continuano a caratterizzare – quasi tutte le organizzazioni

---

<sup>83</sup> Attualmente rubricata: “Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico”.

<sup>84</sup> La locuzione “ordine democratico” presente nell'art. 270-*bis* Cod. pen. – ai sensi dell'art. 11 della legge di interpretazione autentica n. 304/1982 – va intesa come sinonimo di “ordinamento costituzionale”.

integraliste islamiche sinora indagate in Italia con conseguente impossibilità di applicare l'art. 270-bis Cod. pen. e conseguente necessario ripiego sull'art. 416 Cod. pen. (*Associazione per delinquere*) da porsi in concorso con i reati-mezzo di criminalità comune commessi nel territorio italiano. Dopo gli attentati alle Torri Gemelle (2001), il legislatore, con d.l. 374/2001 convertito poi nella l. 438/2001, spronato anche dagli obblighi che le Convenzioni sottoscritte prescrivevano all'Italia, ha modificato l'art. 270-bis Cod. pen. conferendogli l'attuale fisionomia<sup>85</sup>. Sostanzialmente veniva introdotto il terzo comma – «3. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale» – con la conseguente "internazionalizzazione" del bene giuridico tutelato dalla norma.

I due elementi costitutivi dei delitti associativi sono l'"organizzazione e lo "scopo" – difatti, tale tipologia di illecito penale si concretizza qualora esista un'organizzazione che si propone il compimento di determinati atti vietati dalla legge od anche il compimento di atti leciti ma con mezzi vietati dalla legge. Il legislatore, con l'art. 270-bis Cod. pen., si è limitato, nel 1979, a connotare il primo requisito di tipicità dell'incriminazione con il solo termine "associazione" e si è astenuto, nel 2001, da qualsiasi intervento integrativo sul punto – neanche la dottrina e la giurisprudenza, salvo rare eccezioni, si sono interessate al tema *de quo*<sup>86</sup>. Il concetto di "associazione" è posto dal legislatore italiano alla base di numerose fattispecie incriminatrici che, pertanto, vanno a costituire la categoria dei c.d. "reati associativi" la cui

---

<sup>85</sup> Art. 270-bis Cod. pen.: «1. Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. 2. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. 3. .... 4. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego».

<sup>86</sup> Lo stesso legislatore, all'interno dei lavori preparatori del d.l. n. 374/2001, ha dedicato al tema poche righe, osservando che i problemi strutturali dell'associazione potevano essere risolti facendo riferimento alla «... giurisprudenza, ormai consolidata ...».



norma base è rappresentata dall'art. 416 Cod. pen.<sup>87</sup>. Nel silenzio del legislatore, il vuoto ermeneutico è stato colmato dalla giurisprudenza che si è fatta carico di esplicitare cosa significhi il termine "associazione" e quali requisiti questa debba avere per essere ritenuta penalmente rilevante. Oltre che sui profili meramente "statici", la giurisprudenza – alla quale si è unita anche la miglior dottrina – ha discusso molto circa le caratteristiche "dinamiche" delle strutture associative. Il dibattito si è incentrato, più specificamente, sul rapporto funzionale che intercorre tra i due elementi cardine delle fattispecie associative – l'organizzazione e lo scopo; ad essere indagata è stata l'eventuale necessità che l'organizzazione abbia un qualche requisito di "idoneità" rispetto all'obiettivo che si propone di realizzare<sup>88</sup>. In materia di associazione terroristica (art. 270-*bis* Cod. pen.), può ritenersi penalmente rilevante esclusivamente quella struttura che sia idonea alla realizzazione concreta di fatti di terrorismo come emerge da un'attenta lettura della norma definitoria di cui all'art. 270-*sexies* Cod. pen.<sup>89</sup> – in quest'articolo, infatti, vengono caratteriz-

---

<sup>87</sup> Questa tipologia delittuosa – oltre all'associazione per delinquere *tout court* – comprende un cospicuo elenco di fattispecie associative "qualificate": "Associazioni sovversive" (art. 270 Cod. pen.); "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" (art. 416-*bis* Cod. pen.); ovviamente "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270-*bis* Cod. pen.); "Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope" (art. 74 d.p.r. 309/1990); ecc.

<sup>88</sup> La struttura associativa – oltre ad essere dotata di una certa corposità – deve anche essere dinamicamente "adeguata" a realizzare gli obiettivi che si prefigge. Quest'impostazione porta a concepire i reati a dolo specifico come reati di pericolo (concreto) con dolo di danno e impone di ritenere che «... un reato a dolo specifico non può essere integrato se non attraverso atti idonei a conseguire lo scopo verso il quale si rivolge l'attenzione dell'agente» (MARINUCCI-DOLCINI, 2001: 583). Questa conclusione – applicata a quella particolare specie di reati a dolo specifico rappresentata dai delitti associativi – implica la necessità che le associazioni costituite siano concretamente idonee a realizzare il programma criminoso che si sono prefissate, pena l'impossibilità di ritenere il delitto integrato per carenza di offensività della condotta: «... la condotta tipica deve consistere in un comportamento di per sé idoneo a raggiungere lo scopo illecito (e, pertanto, pericoloso). Così, ad esempio, nell'associazione per delinquere la condotta deve consistere nella creazione di una vera e propria organizzazione criminale tale da far sorgere il pericolo di commissione dei reati programmati» (PALAZZO, 2013: 322).

<sup>89</sup> Art. 270-*sexies* Cod. pen. ("Condotte con finalità di terrorismo"): «Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o conte-

zati in maniera tassativa gli atti di violenza, cui deve essere finalizzata l'associazione, attraverso una serie di elementi che introducono, nella struttura complessiva della fattispecie, l'elemento del "pericolo concreto", da decodificarsi tramite le categorie dell'"idoneità".

Per quanto attiene il profilo teleologico delle "Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270-bis Cod. pen.) – cioè agli obiettivi che tali associazioni si devono proporre per essere ritenute penalmente rilevanti – l'operato del legislatore, della giurisprudenza e della dottrina è assolutamente meritorio. Si è trattato di uno sforzo quasi esclusivamente volto al chiarimento della terminologia utilizzata nell'art. 270-bis Cod. pen. laddove si legge che le associazioni devono proporsi «... il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo ...»<sup>90</sup> – solo una parte della dottrina si è preoccupata di analizzare separatamente il significato delle locuzioni "atti di violenza" e "finalità di terrorismo", limitandosi la maggior parte degli Autori o ad occuparsi esclusivamente della nozione di terrorismo o a considerare a mo' di endiadi la locuzione "atti di violenza con finalità di terrorismo". Nell'ordinamento giuridico italiano, sino al 2001, è mancata una definizione di "terrorismo" anche se il termine *de quo* compariva in varie incriminazioni (art. 270-bis Cod. pen, art. 280 Cod. pen., art. 280-bis Cod. pen., ecc.) tanto che, fino ad allora, si ricorreva a definizioni di matrice sociologica, palesemente carenti sotto il profilo della tassatività. La migliore dottrina e giurisprudenza, già dal 2003, ha iniziato a ritrovare nell'art. 2 della Convenzione di New York (1999) una defini-

---

sto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.»

<sup>90</sup> Meno interesse suscita, ai fini del presente lavoro, il termine "eversione" – inteso come sovvertimento di «... quel complesso di principi ed istituti nei quali si esprime la forma democratica dello Stato secondo la Costituzione.» (DE FRANCESCO, 1981: 36) – in quanto l'eversione è un obiettivo tendenzialmente estraneo alle organizzazioni terroristiche jihadiste, maggiormente propense all'utilizzo di metodologie prettamente terroristiche.

zione generale del concetto di terrorismo ben utilizzabile anche dai giudici penali italiani<sup>91</sup>. Successivamente, le varie difficoltà degli interpreti e l'assenza di un dato esegetico certo, a livello di legislazione nazionale, che permettesse di ricavare il significato penalistico del termine "terrorismo" in modo tassativo, hanno condotto il legislatore il quale – a seguito anche del clamore suscitato dagli attentati londinesi del 2005 – ha introdotto nel codice penale il già citato art. 270-*sexies*: questa è una norma definitoria derivata dal recepimento della Decisione Quadro comunitaria 2002/475/GAI che limita la propria applicabilità ai «... fatti commessi in tempo di pace ...». Attualmente, pertanto, le condotte con finalità di terrorismo sono definite da due differenti norme – alternativamente applicabili a seconda della presenza o meno di una condizione bellica nel luogo in cui gli atti di violenza sono realizzati. Essendo fortunatamente limitati gli scenari propriamente bellici – per i quali la definizione di "terrorismo" viene mutuata dalla Convenzione di New York del 1999 – nella maggior parte dei casi la definizione *de qua* verrà ricavata dal combinato disposto degli artt. 270-*bis* e 270-*sexies* Cod. pen.<sup>92</sup> (FASANI, 2014: 212-221).

La lotta contro il terrorismo islamista in Italia, sin dal 2001, non è stata condotta solo tramite l'utilizzo del reato associativo – anche se questo ha rappresentato la "strada principale" – ma anche con il ricorso alle c.d. "fattispecie non associative". Si sta facendo riferimento alle fattispecie non associative esplicitamente antiterroristiche<sup>93</sup> introdotte nell'ordinamento italiano nel luglio

---

<sup>91</sup> L'art. 2 comma 1 lett. b) della Convenzione di New York (1999) considera terroristico «... qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non ha parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto, per la sua natura o contesto, è di intimidire una popolazione, o obbligare un Governo o un'organizzazione internazionale a compiere o a astenersi dal compiere qualcosa ...».

<sup>92</sup> Non sono considerati terroristici, invece, gli atti di violenza compiuti, in contesti bellici, contro militari combattenti – questi, infatti, continuano ad essere regolamentati dal diritto umanitario bellico.

<sup>93</sup> Nell'ordinamento italiano, infatti, sono contemplate anche fattispecie "comuni" di potenziale rilievo antiterroristico come il "Possesso e la fabbricazione di documenti di identificazione falsi" (art. 497-*bis* Cod. pen.) introdotto col c.d. "pacchetto antiterrorismo" del 2005; i delitti di istigazione e di apologia (art. 414 Cod. pen.); l'"addestramento e l'istruzione all'uso e alla preparazione di materiali esplosivi, armi da guerra..." prive della finalità di terrorismo (art. 2-*bis* l. 895/1967 introdotto con d.l. 144/2005); ecc.

2005 – dopo gli attentati londinesi che hanno fortemente impressionato l'opinione pubblica di tutto l'Occidente – in attuazione agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Varsavia del maggio 2005 e da altri atti internazionali. Si tratta di due ipotesi di reato: "*Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale*" (art. 270-*quater* Cod. pen.) che punisce «chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, ...» e "*Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale*" (art. 270-*quinqües* Cod. pen.) che punisce, invece, «chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-*bis*, addestra o comunque fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale...». Entrambe le fattispecie non hanno trovato grande applicazione in Italia perché terra dove, fortunatamente, sino ad oggi, non si sono verificate condotte estremiste realmente pericolose per la collettività e l'ordine democratico (FASANI, 2014: 305-318).

Tuttavia, a seguito dell'attentato avvenuto in Francia nel gennaio 2015 alla sede del periodico *Charlie Hebdo*, il legislatore italiano ha inteso rafforzare ulteriormente la normativa penale in materia di terrorismo internazionale. Dal 21 aprile 2015, infatti, è in vigore la legge 43/2015 di conversione del d.l. 7/2015 che ha affidato al Procuratore nazionale antimafia il coordinamento delle inchieste in materia di terrorismo internazionale<sup>94</sup>. Sono state innalzate le pene oltre a venire introdotte nuove fattispecie come quella prevista dal comma II dell'art. 270-*quater* Cod. pen. che prescrive: «... Fuori dei casi di cui all'art. 270-*bis*, e salvo il caso di addestramento, la persona arruolata è punita con la pena della reclusione ...» e quella prevista al comma I dell'art. 270-*quinqües*

---

<sup>94</sup> Il capo II della l. 43/2015 ha istituito, infatti, nell'ambito della Procura generale presso la Corte di cassazione, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Cod. pen. che punisce anche la persona addestrata e quella che, «... avendo acquisito, anche autonomamente, le istruzioni per il compimento degli atti di cui al primo periodo<sup>95</sup>, pone in essere comportamenti univocamente finalizzati alla commissione delle condotte di cui all'art. 270-*sexies*. ...»<sup>96</sup>. La legge *de qua*, inoltre, ha consentito l'ingresso nell'ordinamento italiano dell'art. 270-*quater*.1 Cod. pen. volto a punire «Fuori dei casi di cui agli articoli 270-*bis* e 270-*quater*, chiunque organizza, finanzia o propaganda viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies*...»<sup>97</sup>.

## 7. Considerazioni conclusive.

Il terrorismo islamista rappresenta al momento il fenomeno criminale terroristico più preoccupante ed emergenziale in Italia

---

<sup>95</sup> Ci si riferisce agli «... atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale...».

<sup>96</sup> Queste "novità" introdotte nel 2015 sono finalizzate a colpire i *foreign fighters* e i c.d. "lupi solitari". Peraltro, il comma II dell'art. 270-*quinquies* – introdotto con d.l. 7/2015 convertito con l. 43/2015 – ha previsto un aumento di pena rispetto a quella prevista nel comma precedente «... se il fatto di chi addestra o istruisce è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.».

<sup>97</sup> Ulteriori riforme introdotte dal d.l. 7/2015 convertito con l. 43/2015 riguardano: l'aggiornamento costante – da parte della Polizia postale – della c.d. "lista nera" dei siti Internet utilizzati per la commissione dei reati di terrorismo; l'integrazione delle misure di prevenzione e contrasto alle attività terroristiche con una serie di modifiche al Codice penale e a quello di procedura penale (art. 2 Capo I l. 43/2015); modifiche all'ordinamento penitenziario ed al codice di rito (art. 3-*bis* Capo I l. 43/2015); variazioni in materia di misure di prevenzione personali e patrimoniali e di espulsione dello straniero per motivi di prevenzione del terrorismo; nuove disposizioni in materia di conservazione dei dati del traffico telefonico e telematico (art. 4-*bis* Capo I l. 43/2015); ecc. I capi II e III della l. 43/2015 si occupano rispettivamente delle "Missioni internazionali delle Forze armate e di Polizia" e delle "Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione".

A norma dell'art. 1, comma 3-*bis*, d.l. 18 febbraio 2015 n. 7 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 aprile 2015 n. 43, la condanna per i delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater*.1 e 270-*quinquies* Cod. pen. comporta la pena accessoria della perdita della potestà genitoriale quando è coinvolto un minore.

ma anche all'estero. Le sue origini – almeno nella forma moderna – risalgono a quasi un secolo fa. Dapprima fortemente connesso ad eventi storici e geopolitici di grande rilevanza come la questione palestinese e la rivoluzione iraniana, a seguito della guerra russo-afghana, ha perso la sua essenza localistica per assumere una veste planetaria e globale dove il *jihad* è svincolato da logiche nazionaliste ed è diretto aprioristicamente contro ogni forma di cultura occidentale – l'operato delle organizzazioni jihadiste più recenti, *al-Qaeda* e l'ISIS, è estremamente sintomatico di questo mutamento.

Peraltro, il fenomeno *de quo* è estremamente complicato da analizzare in quanto non connotato da caratteristiche univoche bensì molto frammentato e mutevole nel tempo, oltre ad essere fonte di una pluralità di domande alle quali non è per niente semplice fornire una risposta precisa. Ad esempio, ritenere il fondamentalismo islamico qualcosa di diverso dal terrorismo islamista (CAMPANINI, 2005: 155 ss.) può indurre in errore – il pensiero islamico radicale, infatti, è nucleo essenziale del terrorismo islamista, nella misura in cui ha concorso e tuttora concorre a dare una giustificazione religiosa, un clima culturale e una tensione emotiva atti a indurre al radicalismo militante e violento taluni soggetti maggiormente sensibili al suo messaggio. Nondimeno, nella tradizione islamica integralista, la decisione riguardo al passaggio dalla teoria alla prassi e le modalità dello stesso, spesso, non sono lasciate all'interpretazione (sovente limitata) dei futuri *mujahidin* – questi ultimi, difatti, sono indirizzati e guidati da *leader* carismatici la cui funzione principe è quella di convertire il messaggio spirituale in direttive d'azione<sup>98</sup>. Apparirebbe soddisfacente comprendere, inoltre, perché il *jihad* da guerra legittima contro l'invasore sovietico – negli anni Ottanta – si sia trasformata, nel giro di qualche lustro, in uno scontro sanguinario globale nel quale l'obiettivo primario sono i cittadini occidentali inermi, tra i quali donne e bambini.

La strategia di contrasto occidentale al terrorismo islamista presenta un pluralità di punti molto discutibili. L'operazione militare sta-

---

<sup>98</sup> Addirittura, non mancano orientamenti di rilievo che, non solo non fanno alcuna differenza tra fondamentalismo islamico e terrorismo islamista, ma rifiutano l'idea stessa di un "Islam moderato" considerando la religione islamica di per sé un male – sul punto si consultino gli scritti di Allam (2015) e della Fallaci (2015).

tunitense *Enduring Freedom* – caratterizzata da una serie di campagne militari condotte verso quei Paesi ritenuti responsabili di favorire i terroristi jihadisti e fondata sulla c.d. *Dottrina Bush*<sup>99</sup> – si è rivelata spesso un fallimento che ha causato la morte di decine di migliaia di civili e una conseguente ulteriore esasperazione degli animi. L'intento di voler «... estendere democrazia, libertà e sicurezza in tutte le regioni ...» del mondo, fondato su una superiorità militare e sull'azione unilaterale, con una "guerra preventiva" condotta soprattutto con un uso massiccio di modernissimi quanto efficientissimi bombardieri, sembra uno dei maggiori paradossi che l'umanità ricordi. Questa modalità operativa adottata prima in Afghanistan, poi in Iraq ed, attualmente, in Siria non fa che incentivare ancor di più l'arruolamento di giovani arabi nelle file dell'ISIS<sup>100</sup>. La c.d. "seconda guerra del Golfo", scatenata dagli Stati Uniti affinché venissero requisite le armi chimiche a Saddam Hussein, armi chimiche che non sono mai state trovate in Iraq, non ha fatto altro che far piombare un Paese nel caos e nella confusione – una situazione che ha permesso ad un'organizzazione fondamentalista estremamente pericolosa, l'ISIS, di consolidarsi e di espandersi sia nel suo potenziale lesivo che territorialmente. Le guerre non arrestano il terrorismo bensì lo alimentano, oltre a rappresentare una potenziale fucina di possibili stragi indiscriminate – addirittura Putin non esclude l'utilizzo di armi nucleari per sconfiggere lo Stato islamico<sup>101</sup>. Il terrorismo stesso è una guerra; gli esperti parlano di una

---

<sup>99</sup> Trattasi di un insieme di linee guida in politica estera esposte dal presidente Bush nel corso di un suo discorso tenuto all'accademia militare di West Point l'1 giugno 2002.

<sup>100</sup> Un altro territorio "interessante" da questo punto di vista è la Libia che ricorda la sorte dell'Iraq dopo l'invasione americana del 2003: c'è stata una guerra civile e tribale, le istituzioni centrali non controllano il territorio e i pozzi di petrolio sono in larga parte chiusi. E cosa ancor più grave, anche in Libia come in Iraq la guerra è divenuta una calamita per le organizzazioni terroristiche islamiche (*in primis* l'ISIS).

<sup>101</sup> Con l'intervento della Russia in Siria, la guerra contro l'ISIS si è trasformata da un conflitto di bassa intensità in uno scontro maggiormente profondo e cruento. A parere di Boulos Safar, vescovo della Chiesa Siriaca Ortodossa di Antiochia, l'ingresso dei russi nelle ostilità ha dato maggior sicurezza alla popolazione locale la quale ha conosciuto dei mutamenti che non aveva avvertito con l'intervento precedente delle truppe statunitensi. Del resto, è importantissima una cooperazione internazionale per ottenere dei risultati apprezzabili nella lotta all'ISIS e al terrorismo islamista – cooperazione che incontra notevoli ostacoli, soprattutto nella diversità etnica e religiosa delle nazioni coinvolte ma anche nelle differenze degli obiettivi che ciascun Paese si propone.

guerra asimmetrica, un conflitto nel quale una delle parti usa armi tradizionali, anche se moderne e tecnologicamente raffinate, mentre l'altra "colpisce sotto la cintura" con attentati, terroristi suicidi, operazioni di commando, imboscate e bombe disseminate lungo i percorsi dei convogli militari (ROMANO, 2005: 27). Papa Francesco, non a torto, parla di una terza guerra mondiale già in atto.

Anche la "risposta giuridica", posta in essere dagli Stati dell'Occidente, per contenere il terrorismo jihadista non è riuscita nel suo intento se gli attentati continuano ad essere perpetrati e per giunta con modalità sempre più cruento. Le riforme avviate nell'ambito del diritto penale hanno condotto a un maggiore inasprimento delle sanzioni e ad un ampliamento dei poteri appannaggio degli organi inquirenti e delle Forze dell'ordine. Negli Stati Uniti, dove la metodologia di ostruzione al terrorismo *de quo* è stata più drastica e radicale, i risultati non sono stati all'altezza delle aspettative – i processi contro i presunti terroristi islamisti condotti dalle *Military Commissions* rievocano quelli della Santa Inquisizione nei quali gli imputati non godevano di alcuna garanzia. La carenza dei risultati è avallata dai dati – dei circa 800 detenuti nella base di Guantanamo Bay, ne sono stati rinviati a giudizio solo una decina per fatti di terrorismo e ancor di meno sono stati i condannati (SPATARO, 2006: 153). Ciò, peraltro, vale con riferimento alle citate commissioni militari, dal momento che, parlando di giustizia ordinaria federale, la prima condanna di un terrorista jihadista, detenuto alla base di Guantanamo, è probabilmente quella di Ahmed Ghailani, riconosciuto responsabile di un capo d'imputazione sui quasi 300 presentati dall'accusa e condannato all'ergastolo nel 2011 per gli attentati all'ambasciata U.S.A. in Tanzania nel 1998 (FASANI, 2014, 119). Anche in Italia e negli altri Paesi europei, nonostante non si sia giunti agli "atteggiamenti estremi" della giustizia americana, la situazione presenta delle lacune che andrebbero colmate quanto prima. La ricerca delle componenti soggettive richieste per l'integrazione della fattispecie penale di cui agli artt. 270-*bis* e 270-*sexies* Cod. pen.<sup>102</sup> risulterebbe

---

<sup>102</sup> In capo al singolo partecipa di un'associazione di cui al combinato disposto degli artt. 270-*bis* e 270-*sexies* Cod. pen. dovrebbero essere accertate: – la consapevolezza e la volontà di partecipare con altri ad una determinata associazione criminosa; – la consapevolezza che tale associazione si propone il compimento degli atti di cui agli artt. 270-*bis* e 270-*sexies* Cod. pen., con gli scopi ivi menzionati; – la consapevolezza e la volontà di realizzare (o concorrere a realizzare) in prima persona i medesimi fatti con i medesimi fini.



rebbe particolarmente ostica, in ragione della profonda destrutturazione del *network* jihadista<sup>103</sup> e della distanza spazio-temporale fra gruppi e persone – quest’indagine risulta molto affannosa in tutti quei casi in cui le cellule terroristiche hanno funzione prettamente “logistica” (come in Italia) e non risultano direttamente dedite alla realizzazione di fatti di terrorismo. La Spagna ha cercato di porre rimedi a queste problematiche con la creazione, tramite la *Ley Organica* n. 5/2010, della fattispecie associativa del *grupo* (art. 571 Codice penale spagnolo) che – anche se presenta delle carenze sotto il profilo della precisione, della tassatività e della necessaria offensività della condotta del reo – appare notevolmente adatta a “coprire” il magmatico fenomeno jihadista transnazionale, lì dove le categorie dogmatiche tradizionali del reato associativo si presentano tendenzialmente inidonee.

Il terrorismo islamista, oltre ad essere un fenomeno decisamente pericoloso per la convivenza civile, rappresenta un *quid* in continua evoluzione come emerge con evidenza tra un raffronto tra *al-Qaeda* e lo Stato islamico. Quest’ultimo, infatti, a differenza della precedente ha un territorio, ha assunto caratteristiche di forza insurrezionale e anche di forza militare regolare caratterizzata da estrema flessibilità tattica e, inoltre, è in grado di impiegare gli armamenti pesanti abbandonati dall’esercito iracheno – pertanto, neanche la moderna locuzione “guerra asimmetrica” è adatta per descrivere l’attività di contrasto posta nei suoi confronti.

Il terrorismo *de quo* va condannato senza riserve ma bisogna comunque tener conto che – al di là delle differenze di culto e dei pretesti religiosi – esso possa essere anche solo un sintomo di una patologia di base più profonda che è quella della sempre più marcata disuguaglianza delle risorse tra i singoli e anche tra i popoli.

## Bibliografia

ALLAM M.C. (2015), *Islam. Siamo in Guerra. Venerdì 13 novembre 2015 attacco a Parigi*, Società Europea di Edizioni-Il Giornale, II Ed., Milano.

<sup>103</sup> Anche nei confronti di un altro fenomeno criminale particolarmente attuale – ci si sta riferendo all’attività degli anarco-insurrezionalisti –, la destrutturazione dei gruppi operanti crea consistenti difficoltà agli inquirenti e all’Autorità giudiziaria nell’applicazione della normativa antiterroristica vigente, *in primis* dell’art. 270-bis Cod. pen. (D’AURIA, 2015).

- BATTISTINI F., *Il terrore in franchising*, in (a cura di) IPPOLITO L. (2015), *Che cos'è l'ISIS. Il Califfo, i suoi eserciti, la sua ideologia. Perché non possiamo restare indifferenti*, Editoriale Pepe, Milano.
- BETTINI R. (2003), *Delenda America – Iperterrorismo islamista e anomia internazionale*, Collana di sociologia, FrancoAngeli, Milano.
- CAMPANINI M. (2005), *Il pensiero islamico contemporaneo*, Il Mulino, Bologna;
- Codice Penale (2015), Edizioni Simone, Napoli.
- CONSIGLIO U.E. (2002), *Decisione Quadro 2002/475/GAI* in <http://eur-lex.europa.eu>.
- CONSIGLIO U.E. (2002), *Decisione Quadro 2002/584/GAI* in <http://www.camera.it>.
- CONSIGLIO U.E. (2002), *Decisione Quadro 2008/919/GAI* in <http://eur-lex.europa.eu>.
- D'AURIA S. (2015), *Anarchismo e criminologia*, in *Rassegna italiana di criminologia*, Anno IX, n. 4.
- D'AURIA S. (2013), *Riciclaggio e terrorismo*, in *GNOSIS Rivista italiana di intelligence*, Anno XIX, n. 1.
- DE LUCA R. (2002), *Il terrore in casa nostra. Nuovi scenari per il terrorismo globale del XXI secolo*, Franco Angeli, Milano.
- DE FRANCESCO G. (1981), *Commento all'art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625*, in *Leg. Pen.*
- ELIA C. (2015), *Le origini di Daesh. Da dove viene e come si finanzia il gruppo terroristico che sta cambiando la geopolitica del Medio Oriente*, in *Emergency*, n. 75, giugno 2015, Milano.
- FALLACI O. (2015), *La rabbia e l'orgoglio*, Editore Rizzoli, Milano.
- FALLACI O. (2015), *Le radici dell'odio. La mia verità sull'Islam*, Editore Rizzoli, Milano.
- FASANI F. (2014), *Terrorismo islamico e giustizia penale*, Cooperativa Libreria Universitaria, Pavia.
- FASBENDER JACOBITI M. (2010), *Terrorismo islamico. Origini, eventi e strategie*, Caravaggio Editore, Vasto.
- FERRERI M. - MINEO M. (2001), *Il terrore viene dall'Islam. Il terrorismo islamico ieri e oggi*, Antares Editrice, Palermo.
- GRILLI A. - PICCI A. (2002), *Il regno della virtù. Analisi dei fenomeni terroristici*, Edizioni Europolis Editing, Roma.
- GUOLO R. (2002), *Il fondamentalismo islamico*, Editore Laterza, Roma-Bari.
- MARINUCCI G. - DOLCINI E. (2001), *Corso di diritto penale. 1. Le norme penali: fonti e limiti di applicabilità. Il reato: nozione, struttura e sistematica*, 3ª ed., Milano.
- MARRO E., (2015), *Così il prezzo del terrore è balzato al record di sempre: 53 miliardi di dollari*, in "Il sole 24 Ore" del 19 novembre 2015.
- MASARONE V. (2012), *Il discrimen tra l'art. 270 c.p. e l'art. 270-bis c.p.: un problema ancora irrisolto di 'doppia tipicità'*, in *Crit. Dir.*
- OLIMPIO G., *ISIS: le origini*, in (a cura di) IPPOLITO L. (2015), *Che cos'è l'ISIS. Il Califfo, i suoi eserciti, la sua ideologia. Perché non possiamo restare indifferenti*, Editoriale Pepe, Milano.
- PALAZZO F.C. (2013), *Corso di diritto penale. Parte generale*, 5ª ed., Torino.
- RIEDEL B. (2007), *The Return of the Knights: al-Qaeda and the Fruits of Middle East Disorder*, in *Survival*, n. 49.
- ROMANO S. (2005), *Un conflitto nuovo: la guerra asimmetrica*, in "Il Corriere della Sera" del 13 novembre 2005.

- 
- ROMANO S. (2015), *La quarta sponda. Dalle guerra di Libia alle rivolte arabe*, Longanesi, Milano.
- SONTAG S. - TODOROV T. - IGNATIEFF M. (2005), *Troppo Umano – La giustizia nell'era della globalizzazione*, Mondadori, Milano.
- SPATARO A. (a cura di), *Dati sulle sentenze di condanna pronunciate in Italia, successivamente all'11 settembre 2001, per i reati di terrorismo internazionale o per i reati collegati al terrorismo internazionale*, in KOSTORIS R.E. - ORLANDI R. (2006) (a cura di) *Contrasto al terrorismo interno e internazionale*, Giappichelli, Torino.
- ZANELLI A. - ROMEO G. (2002), *Profili di Diritto dell'Unione europea: storia, istituzioni, aspetti giuridici dell'integrazione europea*, Rubbettino Editore, Cosenza.

